

GenerAzione Previdente

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo

Fondo Pensione

Condizioni generali di contratto

Mod. GVGEPR - Ed. 07/26

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA.

Data ultimo aggiornamento: 31/07/2026

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini tecnici utilizzati:

Aderente	La persona fisica che aderisce a una forma pensionistica complementare.
Beneficiario	Persona fisica che percepisce la prestazione pensionistica
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
COVIP	Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Generali Italia S.p.A. le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione separata	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia S.p.A., in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni.
Life cycle	È un programma di investimento che prevede una graduale riduzione del rischio finanziario dell'investimento previdenziale, sulla base dell'anagrafica dell'aderente.
Polizza	Documento che prova il contratto.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata ai fondi interni.
Rendite con rate posticipate	Tipologie di rendita che prevedono il pagamento delle rate alla fine del periodo di rateazione scelto (mensile, trimestrale, semestrale, annuale).
Tasso di interesse tecnico	Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
Valore unitario della Quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero di quote in circolazione alla stessa data.
Volatilità	Livello probabile delle oscillazioni del valore delle quote dei fondi interni; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

Art. 1 Oggetto del contratto

GenerAzione Previdente – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione prevede, a fronte di una successione di contributi versati dall'aderente, l'impegno di Generali Italia S.p.A. di pagare una **prestazione pensionistica complementare** alla data in cui l'aderente matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

Il contratto si articola in due fasi:

- un periodo di versamento di contributi, definito **fase di accumulo**
- un periodo di erogazione della prestazione, definito **fase di erogazione**.

Art. 2 Investimento dei contributi

Il valore della posizione individuale maturata nel corso della fase di accumulo deriva dall'investimento dei contributi previdenziali. In base alle scelte di investimento dell'aderente, la posizione individuale può essere espressa:

- parte in quote e parte in euro, se investita nel programma Life Cycle "Zero Pensieri" che prevede i fondi interni "Generali Scelta Sostenibile", "Generali Azione Sostenibile" e "Generali Obiettivo Protezione", le cui caratteristiche sono riportate nei relativi Regolamenti (allegati n. 1, n. 2, n. 3), e la gestione separata "Gesav Global", le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato n. 4);
- in quote, se investita nei fondi interni "Generali Scelta Sostenibile" e "Generali Azione Sostenibile".

Generali Italia S.p.A. investe ciascun contributo al netto del caricamento e dell'eventuale premio per le assicurazioni accessorie.

Il **numero di quote** di fondi interni derivante da ciascun contributo si calcola, per ogni fondo interno collegato al contratto, dividendo la parte di contributo investita in tale fondo per il valore unitario della quota del fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10) relativo alla data di versamento del contributo.

La parte di ogni contributo investita nella gestione separata va a costituire la **prestazione iniziale** riferita a tale contributo.

Nel documento di polizza e nelle appendici inviate successivamente al versamento di ciascun contributo, sono riportati il numero di quote di fondi interni e/o la prestazione iniziale riferiti a tale contributo.

A ogni investimento in quote di fondi interni, Generali Italia S.p.A. comunica all'aderente:

- importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito
- data di decorrenza del versamento e relativo giorno di riferimento (→ art. 10)
- valore unitario della quota e numero delle quote attribuite per ciascun fondo interno.

Per gli aderenti provenienti dai PIP di Generali Italia S.p.A. denominati "GeneraFuturo", "Valore Pensione", "Vivipensione" e "Ina Assitalia Primo" incorporati a seguito di fusione (di seguito "PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati"), la posizione individuale è espressa inizialmente in continuità con le precedenti scelte di investimento relative a ciascuna fonte contributiva:

- in euro, se investita nella gestione separata "Gesav Global" ;
- in quote, se investita nei fondi interni "A.G. European Equity" e/o "Global Multi Asset" (quest'ultimo solo per gli aderenti provenienti dal PIP incorporato "GeneraFuturo"), le cui caratteristiche sono riportate nei relativi Regolamenti (allegati n. 5, n. 6);
- parte in euro e parte in quote, se investita in parte nella gestione separata "Gesav Global" e in parte nei fondi interni "A.G. European Equity" e/o "Global Multi Asset".

Esempio

Se prima della fusione nel PIP di provenienza confluivano sia il contributo volontario, investito nella gestione separata Gesav Global, sia il contributo del datore di lavoro, investito nel fondo interno A.G. European Equity, anche dopo la fusione:

- il contributo volontario continua ad essere investito nella gestione separata Gesav Global
- il contributo del datore di lavoro continua ad essere investito nel fondo interno A.G. European Equity.

Allo stesso modo, quanto già accumulato nel PIP di provenienza derivante:

- dal contributo volontario, resta investito nella gestione separata Gesav Global
- dal contributo del datore di lavoro, resta investito nel fondo interno A.G. European Equity.

Gli aderenti provenienti dai sopra citati PIP di Generali Italia S.p.A., a seguito di fusione, possono modificare le scelte di investimento mediante riallocazione (→ art. 14).

Art. 3 Valore della posizione individuale

Il valore della posizione individuale varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui i contributi sono investiti (fondi interni ed eventualmente gestione separata) ed è la somma di:

- **valore in quote:** la parte di posizione individuale investita in quote di fondi interni alla data di valutazione (ad es. maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, decesso, riscatto, anticipazione), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota nel giorno di riferimento (→ art. 10).
- **valore in gestione separata:** la parte di posizione individuale investita in gestione separata, comprensiva anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 11), fino alla data di valutazione.
- eventuali **contributi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto del caricamento.

Art. 4 Prestazione pensionistica complementare

Le forme di prestazione previste dal contratto al termine della fase di accumulo (data di richiesta di accesso alla prestazione stessa) sono di seguito elencate:

- 1) rendita vitalizia,
- 2) prestazioni diverse dalla rendita vitalizia (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili),
- 3) capitale.

Tale prestazione consiste nell'erogazione di una rendita vitalizia d'importo pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo moltiplicato per il coefficiente di conversione in rendita², riportato nel Documento sulle rendite.

La rendita vitalizia:

- è sempre in euro
- è pagabile in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione
- non può essere riscattata durante il periodo di erogazione
- cessa con l'ultima rata in scadenza prima del decesso dell'aderente.

2) Prestazioni diverse dalla rendita vitalizia

In alternativa alla rendita vitalizia, l'Aderente può richiedere una delle seguenti prestazioni:

a) **rendita a durata definita**

In tal caso la prestazione è costituita da una rendita erogata per un numero di anni predeterminato, pari alla vita attesa residua calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo delle pensioni pubbliche. La sua durata non è quindi legata alla sopravvivenza effettiva dell'aderente. Ciascuna rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa.

La rendita a durata definita è pagabile con la rateazione scelta dall'Aderente (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale, mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione.

b) **prelievi liberamente determinabili**

² L'inesatta indicazione dell'età dell'aderente o di quella dell'eventuale assicurato reversionario, di cui all'art. 5, comportano la rettifica delle prestazioni.

In tal caso la prestazione è costituita da prelievi che possono essere richiesti dall'Aderente, in qualsiasi momento, fino al limite previsto per legge.

Tale limite si calcola con riferimento a una rendita a durata definita (→ paragrafo precedente) figurativa: si divide il montante per il numero di anni pari alla vita attesa residua dell'Aderente al momento della richiesta della prestazione secondo le tavole di mortalità ISTAT e si trova così il limite massimo prelevabile annualmente. Anno per anno, il limite massimo prelevabile è pari alla somma delle rate annue figurativamente maturate e non ancora riscosse.

Per tutte le prestazioni diverse dalla rendita vitalizia:

- le modalità di fruizione non sono combinabili tra loro
- una volta che ne sia iniziata la liquidazione, la scelta effettuata non può essere revocata salvo che l'Aderente scelga di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia: in tal caso, la comunicazione di revoca deve essere inviata con raccomandata a Generali Italia S.p.A.³
- durante la fase di erogazione, il montante residuo è investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nella Gestione separata "Gesav Global"; l'aderente ha in ogni caso facoltà di richiedere lo switch di comparto
- all'atto della richiesta della prestazione l'Aderente deve individuare i soggetti che possono riscattare il montante residuo in caso di suo decesso. Tale scelta può essere successivamente modificata
- in caso di decesso dell'aderente durante la fase di erogazione di queste prestazioni, il montante residuo è riscattato dai soggetti designati secondo le regole relative al riscatto per decesso di cui al successivo art. 9.

3) Prestazione in capitale

La prestazione in capitale può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni sopra elencate. L'Aderente ha la facoltà di chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti⁴ previsti dalla specifica normativa di settore in vigore tempo per tempo. La prestazione in forma di capitale è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo.

Garanzia

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

Solo la parte di posizione individuale investita in gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 2) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di importi già erogati (rate di RITA, rate o prelievi relativi a prestazioni diverse dalla rendita vitalizia) o riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da fondi interni a gestione separata⁵.

Art. 5 Opzioni di rendita vitalizia

L'Aderente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima del termine della fase di accumulo, in luogo della rendita vitalizia descritta al precedente art. 4:

- a) una rendita vitalizia **reversibile**, che prevede, oltre all'aderente, un altro soggetto assicurato (reversionario) ed è pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'aderente, finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'aderente, Generali Italia S.p.A. continua a pagare la rendita, moltiplicata per la percentuale di reversibilità indicata dall'aderente al momento della richiesta, all'assicurato reversionario finché è in vita. L'ultima rata dovuta è pertanto quella in scadenza prima del decesso dell'ultimo assicurato superstite;
- b) una rendita vitalizia **controassicurata**, pagabile in rate posticipate con il frazionamento scelto dall'aderente, finché è in vita. Al verificarsi del decesso dell'aderente, Generali Italia S.p.A. paga al beneficiario designato un capitale pari alla differenza, se positiva, tra:

³ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁴ Attualmente il D. Lgs. n. 252/2005 prevede che la prestazione possa essere pagata in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. La stessa può essere pagata interamente in forma di capitale al 100% se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

⁵ È possibile convertire da fondi interni a gestione separata in caso di richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui all'art. 8, e di riallocazione della posizione individuale, di cui all'art. 14, verso il programma Life Cycle "Zero Pensieri".

- il valore della posizione individuale, calcolato al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale parte di prestazione pagata in forma di capitale, e
 - il prodotto tra la rata di rendita erogata all'ultimo anniversario del termine della fase di accumulo che precede la data del decesso e il numero di rate effettivamente pagate.
- c) una rendita vitalizia con le medesime caratteristiche della rendita descritta al precedente art. 4, **raddoppiata** in caso di perdita dell'autosufficienza dell'aderente (→ art. 17) che si verifichi nel corso della fase di erogazione. L'aderente non può richiedere questa opzione se al termine della fase di accumulo si trova già in stato di non autosufficienza.

L'importo della rendita relativo a ciascuna delle opzioni sopra descritte è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo moltiplicato per il rispettivo coefficiente di conversione in rendita. I coefficienti di conversione in rendita sono riportati nel Documento sulle rendite.

Art. 6 Modifica dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia

Durante la fase di accumulo:

- le **basi demografiche** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all'esperienza statistica del portafoglio di polizze di Generali Italia S.p.A., con le modalità e nella misura previste nel Documento sulle rendite;
- le **basi finanziarie** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del Tasso Massimo Garantibile (TMG) in vigore ai sensi della normativa dell'IVASS.

Durante la fase di erogazione della rendita, non possono essere modificate le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.

In caso di modifica delle basi demografiche e/o finanziarie, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono:

- applicati ai contributi versati successivamente alla variazione e
- utilizzati per rideterminare la rendita relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le variazioni non si applicano in ogni caso a chi, già aderente alla data di introduzione delle variazioni stesse, esercita il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.

Generali Italia S.p.A. comunica per iscritto all'aderente le variazioni con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia delle variazioni stesse, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all'art. 29.

Art. 7 Accesso alla prestazione pensionistica complementare

L'aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari⁶, può chiedere il pagamento della prestazione pensionistica complementare a condizione che siano maturati i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

Termine della fase di accumulo

L'aderente indica l'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo.

Se l'aderente al raggiungimento dell'età riportata nel modulo di adesione non ha effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, il termine della fase di accumulo è posticipato sino al raggiungimento dei predetti requisiti.

Se l'aderente ha effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare, ha diritto di anticipare il termine della fase di accumulo.

Prosecuzione volontaria

⁶ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

L'aderente, se alla data del pensionamento può far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non richiederà l'erogazione della prestazione.

In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione pensionistica complementare viene di conseguenza ricalcolata sulla base del nuovo termine.

Art. 8 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

L'aderente, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può richiedere che la prestazione pensionistica complementare sia erogata, in tutto o in parte, sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), se si trova in uno dei seguenti due casi:

- ha cessato l'attività lavorativa e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni, con una contribuzione per almeno 20 anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- ha cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e matura l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni.

Di conseguenza solo gli aderenti titolari di reddito di lavoro possono richiedere l'anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea.

La RITA consiste nell'erogazione anticipata di quanto accumulato nella posizione individuale, in tutto o in parte, in modo rateizzato per il periodo che decorre dall'accettazione della richiesta da parte di Generali Italia S.p.A., conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'aderente.

L'aderente indica nella richiesta quanta parte della posizione individuale destinare alla RITA.

Se l'aderente non destina alla RITA l'intera posizione individuale, conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in rendita e in capitale sulla posizione individuale residua.

Generali Italia S.p.A. continua a gestire sia la parte di posizione individuale destinata alla RITA sia la posizione individuale residua, con attribuzione dei relativi rendimenti.

La parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita nella gestione separata "Gesav Global", se l'aderente non dà diverse indicazioni al momento della richiesta.

Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario dei comparti in cui la parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita.

Le periodicità di erogazione della RITA è trimestrale. L'ultima rata sarà erogata all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dell'aderente al momento dell'accoglimento della richiesta di anticipo della prestazione sotto forma di rendita temporanea. Le restanti rate trimestrali sono individuate di conseguenza a partire dall'ultima.

Durante l'erogazione della RITA l'aderente può chiedere di:

- cambiare il comparto in cui è investita la parte di posizione individuale destinata alla RITA
- revocare la RITA, con conseguente cessazione del pagamento delle rate residue.

In caso di revoca della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la comunicazione di revoca deve essere inviata con raccomandata a Generali Italia S.p.A.⁷.

Anche se è in corso l'erogazione della RITA, l'aderente può trasferire la posizione individuale (→ art. 29) esclusivamente in misura totale con conseguente revoca della RITA stessa.

In caso di decesso dell'aderente mentre è in corso l'erogazione della RITA, l'importo corrispondente alle rate non ancora erogate è riscattato dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati in caso di morte dall'aderente secondo le regole relative al riscatto per decesso di cui al successivo art. 9.

Art. 9 Riscatto per decesso dell'aderente in fase di accumulo

In caso di decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, gli eredi o i soggetti designati per il caso di morte hanno diritto di riscattare l'intera posizione individuale maturata.

L'importo di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale, calcolato:

⁷ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

- nel giorno di riferimento previsto per il decesso (→ art. 10), per la parte investita in quote di fondi interni
- con rivalutazione fino alla data di decesso, per la parte investita in gestione separata.

Se riceve la richiesta di riscatto prima dell'investimento di un contributo in quote, Generali Italia S.p.A. paga un importo, afferente a tale contributo, pari al contributo stesso al netto del caricamento.

Garanzia

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

Solo la parte di posizione individuale investita in gestione separata, è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 3) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di importi già erogati (rate di RITA, rate o prelievi relativi a prestazioni diverse dalla rendita vitalizia) o riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da fondi interni a gestione separata⁸.

Art. 10 Giorno di riferimento per la posizione individuale espressa in quote

La valorizzazione (calcolo del valore della quota di ogni fondo interno) è effettuata con frequenza settimanale. Generali Italia S.p.A. si riserva la possibilità di modificare la frequenza della valorizzazione, dandone comunicazione agli aderenti.

Il giorno di valorizzazione coincide con il venerdì. Se il venerdì risulta festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Contributi (anche da trasferimento): giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento del contributo; in caso di versamento mediante autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SEPA Direct Debit): giorno di valorizzazione di 2 settimane successive alla data di versamento del contributo.

Contributi del datore di lavoro versati dal fondo cedente successivamente al trasferimento verso GenerAzione Previdente⁹: giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito del contributo sul conto corrente dedicato ai contributi del datore di lavoro.

Prestazione pensionistica al termine della fase di accumulo, **riscatti, anticipazioni:** giorno di valorizzazione della settimana successiva alla richiesta di pagamento dell'aderente, con documentazione completa (→ art. 24), o alla data di scadenza della rata di rendita a durata definita.

Riallocazioni richieste dall'aderente (→ art. 8 e art. 14): giorno di valorizzazione della settimana successiva alla richiesta dell'aderente.

Attivazione del Life Cycle (→ art. 13): giorno di valorizzazione della settimana successiva alla richiesta dell'aderente.

Per le riallocazioni automatiche del programma Life Cycle "Zero Pensieri":

- il numero delle quote da disinvestire è calcolato di norma con le quotazioni del giorno di valorizzazione della settimana precedente al compleanno dell'aderente;
- il controvalore effettivo delle quote disinvestite ed il corrispondente numero di quote acquistate è calcolato di norma con le quotazioni del giorno di valorizzazione della settimana successiva al compleanno dell'aderente.

Per le eventuali riallocazioni che, in funzione di particolari condizioni di mercato, sono effettuate in data diversa da quelle programmate (con cadenza biennale/annuale), il giorno di riferimento è indicato in apposita appendice, oltre che nel Prospetto delle prestazioni pensionistiche - fase di accumulo.

⁸ Vedi nota 3.

⁹ Tale fattispecie residuale si verifica se, dopo l'avvenuto trasferimento della posizione previdenziale dell'aderente da altra forma pensionistica complementare al PIP GenerAzione Previdente, il datore di lavoro continua erroneamente a versare i contributi datoriali alla precedente forma pensionistica. In tal caso, quest'ultima, non avendo più una posizione previdenziale aperta dell'aderente, inoltra al PIP GenerAzione Previdente tali contributi datoriali sul conto dedicato ai trasferimenti. Generali Italia provvede poi ad accreditare i contributi stessi sul conto corrente dedicato ai contributi del datore di lavoro.

Art. 11 Clausola di rivalutazione della posizione individuale espressa in euro

Fase di accumulo e fase di erogazione delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia

Il PIP “GenerAzione Previdente” prevede la rivalutazione annuale dei contributi investiti nella gestione separata Gesav Global, in base al rendimento della stessa, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento della gestione disponibile in allegato (→ allegato 4) e sul sito www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia S.p.A. (→ art. 25), entrambi espressi in punti percentuali. La rivalutazione **può essere negativa** ma, nei casi in cui opera la garanzia (→ artt. 4, 9, 28), la posizione individuale in gestione separata è almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 3) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di importi già erogati (rate di RITA, rate o prelievi relativi a prestazioni diverse dalla rendita vitalizia) o riscattati.

Rendimento

Generali Italia S.p.A. dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento. L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di rivalutazione annuale, stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

Esempio

Alla rivalutazione del 31 dicembre 2026, l'anno considerato va dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026.

Rivalutazione annuale

Alla prima data (31 dicembre) di rivalutazione annuale del contratto successiva alla decorrenza dello stesso, i contributi investiti in gestione separata sono rivalutati come descritto sopra in relazione al periodo che intercorre tra la data di versamento di ciascun contributo e la data di rivalutazione stessa.

Ad ogni successiva data di rivalutazione annuale:

- la posizione individuale investita in gestione separata in vigore alla data di rivalutazione annuale precedente, riproporzionata per effetto di eventuali riscatti parziali/anticipazioni/rate di RITA o di prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, è rivalutata come sopra descritto
- ogni contributo investito in gestione separata dopo la data di rivalutazione annuale precedente, riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali/anticipazioni/rate di RITA o di prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, è rivalutato come sopra descritto in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza del contributo e la data di rivalutazione annuale successiva.

Per il calcolo della **rivalutazione su prestazione/riscatti/anticipazioni/riallocazioni/trasferimenti**, la posizione individuale investita in gestione separata è rivalutata come sopra descritto in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima data di rivalutazione annuale e la data della relativa richiesta da parte dell'aderente; in caso di riscatto per decesso si fa riferimento alla data del decesso; in caso di erogazione di una rata delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, si fa riferimento alla data di scadenza della rata stessa. La misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo della gestione separata conseguito nell'esercizio costituito dai 12 mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di effetto della richiesta o della data del decesso, o della data di scadenza della rata.

Fase di erogazione delle rendite vitalizie

Per la rendita controassicurata è previsto un tasso di interesse tecnico pari all'1%, già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione in rendita. Tale tasso potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 6 e, in tal caso, sarà comunicato all'aderente almeno 60 giorni prima della modifica e al momento dell'effettiva conversione della posizione individuale in rendita.

Per tutte le opzioni di rendita vitalizie previste, eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della posizione individuale in fase di erogazione, collegata a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di pagamento.

Art. 12 Servizio di scelta dell'opzione di investimento**Fase di accumulo**

All'adesione l'aderente può scegliere tra le seguenti opzioni di investimento:

- programma **Life Cycle "Zero Pensieri"** (→ art. 13)
- fondo interno **Generali Scelta Sostenibile**: fondo di tipo flessibile, con una politica di gestione volta a accrescere le opportunità di rendimento almeno nel medio-lungo periodo; è caratterizzato da un livello di rischio medio-basso, con l'obiettivo di mantenere la volatilità media annua all'8%;
- fondo interno **Generali Azione Sostenibile**: fondo di tipo azionario, con una politica di gestione volta a massimizzare il rendimento rispetto ad un benchmark di riferimento almeno nel lungo periodo; investe in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari globali; è caratterizzato da un livello di rischio medio;
- una combinazione tra i fondi interni **Generali Scelta Sostenibile** e **Generali Azione Sostenibile**, in percentuali indicate dall'aderente.

I fondi interni **Generali Scelta Sostenibile**, **Generali Azione Sostenibile** e **Generali Obiettivo Protezione** (disponibile nel programma Life Cycle) investono in misura prevalente in strumenti finanziari che promuovono **investimenti sostenibili** (ambientali, sociali e/o di governance).

Generali Italia S.p.A. si riserva di collegare al contratto nuovi fondi interni e, nella specifica ipotesi di cui alla lettera l) del regolamento del fondo interno Generali Obiettivo Protezione (→ allegato 3), di sostituire il fondo stesso.

Gli aderenti provenienti dai PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati:

- continuano a investire negli stessi comparti - gestione separata Gesav Global, fondo interno A.G. European Equity, fondo interno Global Multi Asset (quest'ultimo solo per gli aderenti provenienti dal PIP incorporato "GeneraFuturo") - che avevano precedentemente scelto per ciascuna fonte contributiva;
- possono chiedere di variare l'allocazione finanziaria mediante riallocazione (→ art.14) scegliendo alternativamente tra:
 - il programma Life Cycle "Zero Pensieri", operante su tutte le fonti contributive (già attive ed eventualmente attivate in seguito) sia per la posizione individuale maturata sia per i contributi versati successivamente, o
 - i fondi interni Generali Scelta Sostenibile e Generali Azione Sostenibile, anche in combinazione tra loro con le percentuali indicate dall'aderente. In questo caso la riallocazione si applica ai contributi futuri relativi a tutte le fonti contributive (già attive ed eventualmente attivate in seguito). Gli aderenti possono inoltre riallocare anche la posizione individuale maturata sino alla data di richiesta.
- possono attivare nuove fonti contributive, scegliendo alternativamente tra:
 - la gestione separata Gesav Global e i fondi interni A.G. European Equity e Global Multi Asset (quest'ultimo solo per gli aderenti provenienti dal PIP incorporato "GeneraFuturo"), anche in combinazione tra loro (scelta non possibile se nel frattempo è stata variata l'allocazione delle fonti attive come sopra descritto), oppure,
 - i fondi interni Generali Scelta Sostenibile e Generali Azione Sostenibile, anche in combinazione tra loro con le percentuali indicate dall'aderente. Questa scelta implica la destinazione dei contributi futuri (reindirizzamento → art.14), anche relativi alle altre eventuali fonti contributive già attive, verso i fondi interni Generali Scelta Sostenibile e Generali Azione Sostenibile, anche in combinazione tra loro con le percentuali indicate dall'aderente. È anche possibile scegliere il programma Life Cycle "Zero Pensieri", operante su tutte le fonti contributive (già attive e eventualmente attivate in seguito) sia per la posizione individuale maturata sia per i contributi versati successivamente.

Fase di erogazione delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia

Al momento della richiesta di una delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, l'Aderente può confermare il/i comparto/i nel quale la posizione individuale risulta investita, mantenendolo anche per la fase di erogazione, oppure optare per una delle seguenti opzioni di investimento:

- fondo interno Generali Scelta Sostenibile
- fondo interno Generali Azione Sostenibile
- gestione separata Gesav Global
- una combinazione tra i fondi interni Generali Scelta Sostenibile e Generali Azione Sostenibile e la

gestione separata “Gesav Global” in percentuali indicate dall’aderente.

In questa fase non opera il programma Life Cycle (→ art.13), che termina quando l’aderente raggiunge l’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Gli aderenti provenienti dai PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati possono inoltre confermare il/i comparto/i nel quale la posizione individuale risulta investita o optare per una delle seguenti opzioni di investimento:

- fondo interno A.G. European Equity
- fondo interno Global Multi Asset (*)
- gestione separata Gesav Global
- una combinazione tra i fondi interni A.G. European Equity, Global Multi Asset (*) e la gestione separata “Gesav Global” in percentuali indicate dall’aderente.

I fondi interni A.G. European Equity e Global Multi Asset (*) non sono ammessi in combinazione con i fondi interni Generali Scelta Sostenibile e Generali Azione Sostenibile.

Se l’aderente non dà indicazioni al momento della richiesta, la posizione individuale è investita nella gestione separata “Gesav Global”.

Art. 13 Programma Life Cycle “Zero Pensieri”

Il Life Cycle “Zero Pensieri” è un programma di investimento guidato, caratterizzato da un livello di rischio complessivamente medio-basso, che gestisce l’investimento nel tempo con l’obiettivo di ottimizzare i risultati finanziari in funzione dell’età raggiunta dall’aderente e riducendo il livello di rischio all’avvicinarsi della scadenza stabilita (età per l’accesso alla pensione di vecchiaia dell’aderente).

Il programma prevede due fasi:

- nella **prima fase**, che va fino al 9° anno mancante all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia, Generali Italia S.p.A. alloca automaticamente tutti i contributi versati tra 4 comparti – gestione separata **Gesav Global** in misura pari al 40% e fondi interni **Generali Scelta Sostenibile**, **Generali Azione Sostenibile** e **Generali Obiettivo Protezione** – modificando le percentuali di allocazione dei fondi interni **ogni 2 anni**. Con la stessa frequenza è riallocata secondo le nuove percentuali anche l’intera posizione individuale.
- nella **seconda fase**, che va dall’8° anno mancante all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia fino al raggiungimento della predetta età, Generali Italia S.p.A. alloca automaticamente tutti i contributi versati tra 3 comparti – gestione separata **Gesav Global** in misura pari al 40% e fondi interni **Generali Scelta Sostenibile** e **Generali Obiettivo Protezione** – modificando le percentuali di allocazione dei fondi interni **ogni anno**. Con la stessa frequenza è riallocata secondo le nuove percentuali anche l’intera posizione individuale.

Generali Italia S.p.A. modifica le percentuali di allocazione, ogni 2 anni o ogni anno a seconda della fase, trascorsi 12 mesi dalla decorrenza del contratto. Nei primi 12 mesi dalla decorrenza, i contributi versati sono allocati secondo la ripartizione prevista per l’età dell’aderente al momento della decorrenza stessa.

In caso di prosecuzione volontaria della fase di accumulo (→ art. 7), i contributi versati e la posizione individuale continueranno ad essere investiti secondo le percentuali di allocazione previste per l’ultimo anno mancante all’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia (40% gestione separata Gesav Global e 60% fondo interno Generali Obiettivo Protezione).

I fondi interni Generali Scelta Sostenibile, Generali Azione Sostenibile e Generali Obiettivo Protezione investono in misura prevalente in strumenti finanziari che promuovono **investimenti sostenibili** (ambientali, sociali e/o di governance).

Le percentuali di allocazione tra i comparti attualmente previste dal programma Life Cycle sono riportate nell’allegato 7.

Esempio

Per un aderente con età di pensionamento a 67 anni, che attivi il Life Cycle all'età di 29 anni, ciascun contributo versato fino al suo 31° compleanno sarà investito al 40% nella gestione separata Gesav Global, al 57% nel fondo interno Generali Azione Sostenibile e al 3% in Generali Scelta Sostenibile.

Per questo aderente, l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato su 10 anni di permanenza nel PIP è pari a 2,52% (di cui 0,22% relativo all'assicurazione accessoria Tutela Autonomia) e l'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) calcolato su 35 anni di permanenza nel PIP è pari a 1,82% (di cui 0,06% relativo all'assicurazione accessoria Tutela Autonomia), nell'ipotesi che Generali Italia S.p.A. non modifichi il programma.

Aderendo al programma Life Cycle, tutte le fonti contributive (contributo volontario, contributo del datore di lavoro, contributo TFR e contributo derivante da trasferimento) sono investite secondo quanto previsto dal programma stesso.

Con l'intento di offrire soluzioni sempre adeguate ai nuovi contesti finanziari Generali Italia S.p.A. si riserva la facoltà di modificare quanto previsto dal programma Life Cycle e di adattare le scelte di investimento a particolari condizioni di mercato; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre nel rispetto del profilo di rischio dell'aderente, Generali Italia S.p.A. potrà modificare i comparti, variare le percentuali di allocazione, la frequenza delle allocazioni stesse e il momento previsto per effettuarle (di norma il compleanno dell'aderente), nonché prevedere che la riallocazione della posizione individuale sia effettuata solo sulla parte investita in quote. Di tali modifiche Generali Italia S.p.A. dà comunicazione all'aderente.

Art. 14 Servizio di riallocazione dell'investimento (reindirizzamento e switch)

Durante la fase di accumulo, dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto o dall'ultima riallocazione, l'aderente può scegliere di:

- cambiare l'opzione di investimento (→ art. 12) a cui destinare i contributi futuri (reindirizzamento) mantenendo la posizione individuale maturata nella precedente opzione di investimento. In caso di attivazione/disattivazione del programma Life Cycle "Zero Pensieri", è implicita anche la riallocazione della posizione individuale maturata (switch), in quanto tale programma opera sia sulla posizione individuale maturata sia sui contributi futuri per tutte le fonti contributive (già attive ed eventualmente attivate successivamente);
- riallocare la posizione individuale maturata (switch) come di seguito indicato:
 - in modo totale o parziale
 - tra i fondi interni Generali Scelta Sostenibile/Generali Azione Sostenibile
 - in modo totale
 - da qualsiasi fondo interno verso il programma Life Cycle "Zero Pensieri"
 - dal programma Life Cycle "Zero Pensieri" verso i fondi interni Generali Scelta Sostenibile/Generali Azione Sostenibile.

In caso di attivazione/disattivazione del programma Life Cycle "Zero Pensieri", è implicita anche la riallocazione dei contributi futuri (reindirizzamento), in quanto tale programma opera sia sulla posizione individuale maturata sia sui contributi futuri per tutte le fonti contributive (già attive ed eventualmente attivate successivamente).

Inoltre gli aderenti provenienti dai PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati, dopo almeno un anno dall'ultima riallocazione e, in ogni caso, dopo un anno dalla data di fusione, possono scegliere di riallocare la posizione individuale maturata (switch) come di seguito indicato:

- in modo totale o parziale
 - dalla gestione separata verso i fondi interni A.G. European Equity e/o Global Multi Asset (*)
 - dai fondi interni A.G. European Equity e/o Global Multi Asset (*) verso la gestione separata
 - dal fondo interno A.G. European Equity verso il fondo interno Global Multi Asset (*)
 - dal fondo interno Global Multi Asset (*) verso il fondo interno A.G. European Equity
- in modo totale
 - dalla gestione separata o dai fondi interni A.G. European Equity e Global Multi Asset (*) verso il programma Life Cycle "Zero Pensieri"
 - dalla gestione separata o dai fondi interni A.G. European Equity e Global Multi Asset (*) verso i fondi interni Generali Scelta Sostenibile/Generali Azione Sostenibile. In questo caso la riallocazione si applica anche ai contributi futuri (reindirizzamento) relativi a tutte le fonti contributive (già attive ed eventualmente attivate successivamente)

(*) Si ricorda che il fondo interno Global Multi Asset è disponibile solo per gli aderenti provenienti dal PIP incorporato "GeneraFuturo".

Esempio

Un aderente proveniente da "GeneraFuturo" che investe il contributo volontario al 100% nella gestione separata Gesav Global può chiedere di variare l'allocazione di tale **contributo già accumulato** (switch)

da: "100% gestione separata Gesav Global"

a: "100% Generali Scelta Sostenibile" oppure "60% Generali Scelta Sostenibile e 40% Generali Azione Sostenibile"

In ogni caso i **contributi futuri** relativi a tutte le fonti contributive dovranno essere investiti (reindirizzamento) in Generali Scelta Sostenibile, Generali Azione Sostenibile oppure in una combinazione dei due.

L'aderente non può invece chiedere di variare solo parzialmente l'allocazione

da: "100% gestione separata Gesav Global"

a: "50% gestione separata Gesav Global e 50% Generali Scelta Sostenibile".

Durante la fase di erogazione delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, dopo almeno un anno dalla decorrenza del contratto o dall'ultima riallocazione, l'aderente può scegliere di riallocare la posizione individuale residua (switch) in modo totale o parziale tra il fondo interno Generali Scelta Sostenibile, il fondo interno Generali Azione Sostenibile e la gestione separata. Dal fondo Generali Obiettivo Protezione è possibile solo disinvestire per riallocare verso gli altri comparti citati.

Gli aderenti provenienti dai PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati, dopo almeno un anno dall'ultima riallocazione, possono scegliere di riallocare la posizione individuale residua (switch) in modo totale o parziale:

- dalla gestione separata verso i fondi interni A.G. European Equity e/o Global Multi Asset (*)
- dai fondi interni A.G. European Equity e/o Global Multi Asset (*) o dai fondi interni Generali Scelta Sostenibile e/o Generali Azione Sostenibile verso la gestione separata
- dal fondo interno A.G. European Equity verso il fondo interno Global Multi Asset (*)
- dal fondo interno Global Multi Asset (*) verso il fondo interno A.G. European Equity
- solo in modo totale, dalla gestione separata o dai fondi interni A.G. European Equity e Global Multi Asset (*) verso i fondi interni Generali Scelta Sostenibile/Generali Azione Sostenibile.

(*) Si ricorda che il fondo interno Global Multi Asset è disponibile solo per gli aderenti provenienti dal PIP incorporato "GeneraFuturo".

Operazione di riallocazione

In caso di riallocazione **da fondi interni a fondi interni**:

- l'importo da riallocare è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→ art. 10), al netto della commissione di riallocazione (→ art. 25),
- il numero delle quote del fondo interno di destinazione è pari all'importo da riallocare diviso per il valore unitario della quota del fondo stesso nel giorno di riferimento di cui sopra.

In caso di riallocazione **da gestione separata¹⁰ a fondi interni**:

- l'importo da riallocare è pari al valore in gestione separata (→ art. 3), al netto della commissione di riallocazione (→ art. 25),
- il numero delle quote del fondo interno di destinazione è pari all'importo da riallocare diviso per il valore unitario della quota del fondo stesso nel giorno di riferimento (→ art. 10).

In caso di riallocazione **da fondi interni a gestione separata¹¹**, è investito nella gestione separata stessa un importo pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al valore unitario della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (→ art. 10), al netto della commissione di riallocazione (→ art. 25).

I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita appendice.

¹⁰ Da intendersi applicabile anche in caso di riallocazione dal programma Life Cycle, per la parte investita in gestione separata.

¹¹ Da intendersi applicabile, nella fase di accumulo, solo in caso di riallocazione verso il programma Life Cycle, per la parte da investire in gestione separata.

Art. 15 Versamento dei contributi

Questo contratto prevede il versamento di una successione di contributi, di seguito definiti:

- **contributi volontari:** sono i versamenti effettuati dall'aderente; all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, l'aderente è tenuto a stabilire l'importo e la relativa rateazione dei contributi volontari programmati, che possono essere variati successivamente. Possono essere effettuati ulteriori versamenti di importo libero in ogni momento della fase di accumulo
- **contributi volontari da trattenuta sullo stipendio:** sono i versamenti prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'aderente ed effettuati tramite il datore di lavoro, già fiscalmente dedotti
- **contributi del datore di lavoro:** sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi, anche aziendali
- **contributi da TFR:** sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al Trattamento di Fine Rapporto.

L'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione; in tal caso il contratto resta in vigore per la posizione complessivamente maturata; per gli effetti sulle assicurazioni accessorie si rimanda all'art. 20. L'aderente può riprendere la contribuzione in qualsiasi momento nella fase di accumulo.

Il versamento dei contributi volontari programmati è effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SEPA Direct Debit o SDD).

Al di fuori dei versamenti programmati pagabili con SDD, gli ulteriori versamenti volontari di importo libero possono essere effettuati con:

- P.O.S. o altri mezzi di pagamento elettronico disponibili in agenzia;
- assegno circolare intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- assegno bancario o postale¹² intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o su conto dedicato dell'intermediario¹³;
- altre modalità offerte dal servizio bancario o postale.

I contributi del datore di lavoro e quelli effettuati per suo tramite possono essere versati esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. assegnato al datore con specifica comunicazione di Generali Italia S.p.A... Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione, da compilare a cura dell'azienda, con il dettaglio dei singoli contributi.

In assenza di specifica indicazione da parte dell'aderente, gli stessi saranno investiti nella opzione di investimento meno rischiosa fra quelle scelte per le fonti datoriali all'adesione o in ogni caso, se diverse, fra quelle che risultano attivate al momento della riconciliazione di un bonifico riferibile a tali contributi. L'aderente potrà in ogni momento dare indicazioni diverse.

Per agevolare la tempestiva riconciliazione dei contributi provenienti dal datore di lavoro, se attiva almeno una fonte datoriale, sono abilitate alla ricezione di contributi anche le altre fonti datoriali, fermo restando che queste ultime saranno attivate solo se e quando Generali Italia S.p.A. riceverà un bonifico riferibile alle stesse.

Non sono ammessi versamenti in contanti.

Se il versamento è effettuato con addebito diretto SEPA (SDD), i contributi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia del primo contributo che dei contributi successivi.

Nel caso di versamento tramite P.O.S., assegno, bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario nei casi previsti.

Con specifico riferimento ai contributi versati dal datore di lavoro o per suo tramite, in caso di versamento su conto corrente di Generali Italia S.p.A. diverso da quello specificamente assegnato al datore di lavoro,

¹² In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste

¹³ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'art. 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Reg. Ivass 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

la data di versamento coincide con quella del successivo accredito che Generali Italia S.p.A. provvede ad effettuare sul conto corrente corretto dedicato alla ricezione dei contributi datoriali

Nel caso di versamento del premio tramite bollettino di conto corrente postale, la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale.

PARTE IV - ASSICURAZIONI ACCESSORIE

Art. 16 Assicurazioni accessorie e norme comuni

Al piano individuale pensionistico sono abbinate le seguenti assicurazioni accessorie:

- TUTELA AUTONOMIA: un'assicurazione obbligatoria in caso di perdita dell'autosufficienza, che prevede una rendita annua vitalizia e, in fase di erogazione, una maggiorazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia (→ art. 17)

Per gli aderenti che provengono dai PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati, tale copertura è obbligatoria solo se nel PIP di provenienza era già attiva la stessa copertura¹⁴.

- TUTELA AUTONOMIA PLUS: un'assicurazione facoltativa in caso di perdita dell'autosufficienza, che prevede una rendita annua vitalizia superiore rispetto a Tutela Autonomia e, in fase di erogazione, una maggiorazione della prestazione pensionistica complementare in forma di rendita vitalizia (→ art. 18)

Per gli aderenti che provengono dai PIP di Generali Italia S.p.A. incorporati, la copertura è attivata automaticamente se nel PIP di provenienza era già attiva la stessa copertura¹⁵.

- TUTELA SALUTE: un'assicurazione facoltativa in caso di invalidità derivante da grave malattia, che prevede un capitale variabile in funzione dell'età dell'aderente (→ art. 19) e dell'importo di premio (versione TUTELA SALUTE PLUS). Può essere attivata solo in combinazione con Tutela Autonomia o Tutela Autonomia Plus.

Per le assicurazioni accessorie valgono le seguenti **norme comuni**:

- non producono effetto, e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia S.p.A., se alla relativa scadenza l'aderente non ha perso l'autosufficienza o non è intervenuta una invalidità derivante da grave malattia, o ancora in caso di interruzione dei contributi volontari o di riscatto totale o trasferimento del PIP
- non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti in fase di adesione
- le assicurazioni complementari operano solo se inserite in polizza e non è prevista la possibilità di cessare il versamento dei relativi premi se non interrompendo il piano di versamento di previdenza complementare
- il premio è calcolato sulla base della relativa prestazione accessoria
- il premio per le assicurazioni accessorie è prelevato esclusivamente dalla fonte contributiva volontaria; in caso di adesione in cui sono attive solo altre fonti contributive (es. TFR) il premio per le assicurazioni complementari non è prelevato.

Art. 17 Tutela Autonomia: assicurazione accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell'autosufficienza

Prestazione

Se, successivamente all'entrata in vigore del contratto ed entro la scadenza dell'assicurazione accessoria, l'aderente perde l'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, Generali Italia S.p.A. paga all'aderente stesso una rendita vitalizia.

Ai fini di questa assicurazione accessoria è considerato non autosufficiente l'aderente che raggiunge un punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti nell'ambito dell'accertamento della perdita permanente dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana effettuato da Generali Italia S.p.A., eseguito con i criteri indicati nella tabella A in allegato 8. La perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'aderente è incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

¹⁴ Denominata Futuro Care

¹⁵ Denominata Futuro Double Care

- fare il bagno o la doccia
- vestirsi e svestirsi
- andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
- alzarsi e deambulare
- controllare le funzioni intestinali e urinarie
- bere e mangiare.

Premio e rendita

Il premio annuo è pari a 30 euro e la rendita annua è pari a 3.000 euro fino al decesso dell'aderente; inoltre nella fase di erogazione della posizione individuale, la rendita vitalizia è aumentata del 30%. Questa maggiorazione non è riconosciuta invece se l'aderente sceglie una forma di rendita diversa dalla vitalizia e sull'eventuale parte di prestazione pensionistica complementare pagata in capitale.

Scadenza

La scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'aderente; alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Denuncia di perdita dell'autosufficienza

La richiesta di pagamento per perdita di autosufficienza dell'aderente deve essere inviata in forma scritta a Generali Italia S.p.A. o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnata dai seguenti documenti, necessari per verificare l'obbligo di pagamento:

- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti)
- certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute da Generali Italia S.p.A.
- relazione del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute da Generali Italia S.p.A., le sopravvenute cause di un suo aggravamento
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Generali Italia S.p.A. si riserva di non accettare documentazione, anche di carattere non sanitario, presentata dall'aderente a supporto della richiesta di pagamento o in sede di revisione dello stato di non autosufficienza, prodotta da medici, strutture sanitarie o autorità di uno Stato nel quale Generali Italia S.p.A. non è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa, sia in regime di stabilimento sia in libera prestazione di servizi, e in cui non vi sia una rappresentanza diplomatico-consolare italiana: ciò al fine di ricevere documentazione avente valore legale in Italia - secondo quanto previsto dalla legislazione italiana e dalle normative europee e internazionali vigenti al momento dell'accertamento o della revisione dello stato di non autosufficienza, a garanzia dell'autenticità e validità di tali atti e documenti, nonché della regolarità delle abilitazioni e delle autorizzazioni dei soggetti/enti che li hanno emessi/rilasciati. In tali casi, Generali Italia S.p.A. può non procedere al pagamento della prestazione assicurata o sospendere l'erogazione della rendita in corso di erogazione.

Accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Generali Italia S.p.A. accerta e riconosce o meno la perdita di autosufficienza entro 6 mesi dalla data di ricevimento della suddetta documentazione (periodo di accertamento) e ne dà comunicazione per iscritto all'aderente entro il medesimo termine. A partire dalla data di ricevimento della documentazione completa, i versamenti delle rate di premio dovute sono sospesi. In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, il piano di versamenti è riattivato e l'aderente, informato da Generali Italia S.p.A., corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

In caso di accertamento della perdita di autosufficienza, il pagamento della rendita:

- decorre dalla denuncia della perdita di autosufficienza
- inizia entro 30 giorni dal riconoscimento della perdita di autosufficienza, nella rateazione prevista dal contratto; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali
- cessa con la prima scadenza di rata successiva al decesso dell'aderente
- eventuali rate scadute e versate successivamente a tale evento devono essere restituite a Generali Italia S.p.A..

L'aderente (o altra persona, previo rilascio di idonea procura) riceve la rendita e ne dà quietanza. Se la rendita è ritirata da persona diversa dall'aderente, deve essere contestualmente prodotto a Generali Italia S.p.A. un'autocertificazione di esistenza in vita dell'aderente stesso.

Nel caso in cui l'aderente abbia richiesto l'opzione di rendita con raddoppio in caso di non autosufficienza ai sensi dell'art. 5, Generali Italia S.p.A. inizierà a corrispondere una rendita di importo raddoppiato, se riconosce lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuto dopo l'inizio della fase di erogazione.

Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita, Generali Italia S.p.A. ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della perdita dell'autosufficienza, non più di una volta ogni 3 anni o in caso di modifiche significative del rischio coperto dall'assicurazione, di cui l'aderente è tenuto ad informare Generali Italia S.p.A.. In tale occasione è richiesto almeno un certificato del medico curante che attesti la permanenza della perdita dell'autosufficienza. Generali Italia S.p.A. può comunque richiedere all'aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie. In caso di rifiuto da parte dell'aderente, il pagamento della rendita può essere sospeso fino all'avvenuto accertamento. Inoltre, l'aderente è tenuto a comunicare in forma scritta a Generali Italia S.p.A., entro 60 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, il recupero dello stato di autosufficienza. Se dagli eventuali accertamenti risulta che l'aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, con i criteri riportati nella tabella A in allegato (all. 8), il pagamento della prestazione cessa immediatamente.

Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del 30% sulla prestazione assicurata di cui all'art. 4.

Art. 18 Tutela Autonomia Plus: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di perdita dell'autosufficienza

L'aderente può richiedere, unicamente al momento dell'adesione, un incremento della assicurazione accessoria obbligatoria, a scelta tra i seguenti livelli di copertura. A fronte del versamento del premio annuo prescelto tra quelli sotto riportati, Generali Italia S.p.A. si impegna, al verificarsi della non autosufficienza, a corrispondere all'aderente la rispettiva rendita vitalizia maggiorata, in luogo dei € 3.000,00 annui previsti dalla assicurazione di cui all'art. 17, fino al decesso dell'aderente.

Premio annuo	Importo di rendita vitalizia corrispondente
€ 60	€ 6.000
€ 100	€ 9.000
€ 150	€ 12.000

Anche per l'assicurazione accessoria facoltativa è prevista la maggiorazione del 30% sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 4; la maggiorazione non è riconosciuta nel caso in cui l'aderente scelga una delle rendite previste all'art. 5 né sull'eventuale parte di prestazione pensionistica complementare pagata in capitale.

Art. 19 Tutela Salute: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave

Prestazione

Al momento dell'adesione, l'aderente può richiedere che sia attivata un'assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave. L'assicurazione prevede, a favore dell'aderente, il pagamento del capitale assicurato, come rappresentato dalla seguente tabella:

Classe di età	Tutela Salute €90 premio annuo	Tutela Salute Plus €180 premio annuo
fino a 49 anni e 6 mesi	€ 10.000	€ 20.000
oltre 49 anni e 6 mesi fino a 59 anni e 6 mesi	€ 5.000	€ 10.000
oltre 59 anni e 6 mesi fino a 67 anni	€ 3.000	€ 6.000

Generali Italia S.p.A. paga il capitale assicurato in caso di insorgenza, successivamente all'adesione, di una delle malattie gravi tra quelle previste e di seguito elencate che comportano un grado di invalidità permanente superiore al 5%:

- cancro
- chirurgia dell'aorta
- chirurgia delle valvole cardiache
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico
- ictus
- sindrome coronarica acuta
- insufficienza renale
- trapianto degli organi principali

L'**insorgenza** della malattia si intende stabilita come segue:

- la data della diagnosi, per il cancro e la sindrome coronarica acuta
- la data dell'intervento chirurgico, per le chirurgie dell'aorta, delle valvole cardiache e di by-pass aorto-coronarico
- la data dell'esordio acuto, per l'ictus
- la data d'inizio della dialisi cronica regolare, per l'insufficienza renale
- la data del trapianto o la data di inserimento nella lista di attesa ufficiale, per il trapianto degli organi principali.

L'assicurazione vale qualunque sia la causa della grave malattia che provoca l'invalidità, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'aderente.

A seguito del versamento del capitale assicurato in caso di invalidità da malattia grave, nessuna ulteriore prestazione è prevista all'eventuale diagnosi di un'ulteriore malattia grave e la relativa assicurazione si estingue.

Cancro

Presenza di tumore maligno, caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione e distruzione del tessuto normale.

La diagnosi di cancro deve essere certificata dallo specialista di competenza e supportata dall'esame istologico o da accertamento diagnostico certo.

Chirurgia dell'aorta

Intervento chirurgico per malattia dell'aorta per via toracotomica o laparotomica che comporti ricostruzione o asportazione dell'aorta malata e la sua sostituzione con una protesi. Per aorta si intende l'aorta toracica e quella addominale ma non i suoi rami. La garanzia è estesa anche a interventi chirurgici dell'aorta eseguiti usando solo tecniche di chirurgia endovascolare.

Chirurgia delle valvole cardiache

Intervento chirurgico per sostituire o riparare una o più valvole cardiache in conseguenza di disfunzione o anomalie delle stesse.

La diagnosi di anomalie delle valvole cardiache deve essere evidenziata da cateterismo o ecocardiogramma e l'intervento chirurgico deve essere considerato necessario da parte di un cardiologo.

Chirurgia di by-pass aorto-coronarico

Intervento chirurgico di by-pass aorto-coronarico per correggere o trattare una malattia coronarica.

Ictus

Esordio acuto di deficit neurologico focale dovuto ad un accidente cerebrovascolare che includa un infarto del tessuto cerebrale, una emorragia da un vaso intracranico o una embolizzazione da una sorgente extracranica e che sia associato a tutti i seguenti esiti:

- durata dei sintomi/segni superiore a 24 ore
- perdita permanente della funzione motoria e sensitiva, o perdita della parola
- danno neurologico permanente.

Uno specialista neurologo deve confermare l'evidenza del danno neurologico permanente dopo un periodo di almeno 180 giorni dalla data dell'evento. I danni neurologici devono essere confermati da tecniche di imaging come la TAC o la RMN.

Per **danno neurologico permanente** si intende che, dopo 180 giorni dalla prima diagnosi dell'ictus, l'aderente presenta almeno una delle seguenti condizioni irreversibili confermate da un neurologo:

- perdita d'uso completa e permanente di due o più arti
- disturbo organico o funzionale della masticazione e deglutizione che rende l'aderente incapace di mangiare cibi solidi, escludendo cause di natura dentaria
- inabilità permanente a svolgere senza assistenza almeno tre delle seguenti attività della vita quotidiana:
 - fare il bagno o la doccia
 - vestirsi e svestirsi
 - andare alla toilette e mantenere adeguati livelli di igiene personale
 - controllare volontariamente le funzioni intestinali e urinarie
 - sedersi ed alzarsi dalla sedia e sdraiarsi ed alzarsi dal letto
 - bere o mangiare cibi già preparati

Sindrome coronarica acuta

Definita sulla base dell'evidenza documentata di necrosi miocardica nell'ambito di un quadro di ischemia.

Gli accertamenti diagnostici devono certificare il riscontro dell'aumento significativo dei marcatori biochimici cardiaci (specialmente la troponina T/I) unitamente a uno o più dei seguenti fattori:

- sintomi di ischemia
- variazioni elettrocardiografiche peculiari di ischemia miocardica (STEMI, NSTEMI), dell'onda T o comparsa di blocco di branca sinistro completo
- presenza di onda q
- riscontro di nuove alterazioni della cinetica parietale ventricolare all'eco-color-doppler cardiaco
- riscontro di trombosi coronarica all'accertamento coronarografico.

La diagnosi deve essere certificata da uno specialista cardiologo che ne attesti il percorso clinico-strumentale mediante relazione dettagliata e supportata da adeguata documentazione.

Insufficienza renale

Insufficienza renale terminale che si presenta come un'insufficienza cronica irreversibile di entrambi i reni, in conseguenza della quale viene istituita la dialisi cronica regolare.

Trapianto degli organi principali

Ricevere un trapianto tra esseri umani (o essere inserito in una lista di attesa ufficiale) di:

- midollo osseo usando cellule staminali ematopoietiche preceduto da ablazione totale del midollo osseo, o
- uno dei seguenti organi: cuore, polmone, fegato, rene, pancreas, piccolo intestino (duodeno, digiuno, ileo), a causa della disfunzionalità totale e irreversibile dell'organo.

La necessità del trapianto deve essere certificata da uno specialista chirurgo.

Per le esclusioni relative alle singole malattie si veda l'art. 22.

Durata

L'assicurazione dura 10 anni, trascorsi i quali Generali Italia S.p.A. può proporre un rinnovo a nuove condizioni all'aderente. Se Generali Italia S.p.A. non propone il rinnovo o l'aderente non accetta le nuove condizioni, la copertura si estingue.

In ogni caso, la scadenza dell'assicurazione accessoria coincide con il 67° compleanno dell'aderente. Alla scadenza l'assicurazione accessoria si estingue e non è più possibile versare i relativi premi.

Denuncia e accertamento della malattia grave

L'aderente deve, a pena di decadenza, inviare a Generali Italia S.p.A. la denuncia di malattia grave entro 3 mesi dalla data di insorgenza, completa di:

- lettera di dimissione ospedaliera o certificato dello specialista da cui risulta la diagnosi della malattia la data d'insorgenza, l'origine incidentale o patologica e le informazioni clinico-strumentali idonee a classificare la malattia tra quelle oggetto di assicurazione
- ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia S.p.A. se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - copia della cartella clinica relativa al ricovero, durante il quale è stata diagnosticata la malattia
 - esami clinici e/o strumentali
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)

Si precisa che Generali Italia S.p.A. accetta la denuncia a condizione che l'aderente sia in vita al momento della presentazione della denuncia stessa; se l'aderente è già deceduto, Generali Italia S.p.A. accetta la denuncia solo se gli eredi dimostrano che l'insorgenza della malattia si è verificata nei 30 giorni precedenti la data del decesso.

Dalla data di ricevimento della documentazione completa - **data di denuncia** - decorre il periodo di accertamento da parte di Generali Italia S.p.A. che, in ogni caso, non può superare i 30 giorni.

Decorso tale termine, se è successivamente riconosciuta l'insorgenza di una delle malattie gravi sopra indicate, sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso.

A partire dalla data di denuncia per invalidità derivante da gravi malattie, i versamenti delle rate di premio dovute, relativi alla specifica copertura, sono sospesi.

In caso di mancato riconoscimento, il relativo piano dei versamenti è riattivato e l'aderente, informato da Generali Italia S.p.A., corrisponde le eventuali rate di premio sospese senza interessi.

Ai fini dell'accertamento, l'aderente deve consentire a Generali Italia S.p.A. tutte le indagini e le visite mediche che essa riterrà necessarie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che l'hanno visitato e curato.

Art. 20 Prelievo dei premi per le assicurazioni accessorie, decorrenza, interruzione, riattivazione, rinnovo e arbitrato

Prelievo dei premi

Le assicurazioni accessorie sono prestate a fronte di un premio annuo prelevato dal contributo volontario qualora quest'ultimo sia capiente. Il contributo volontario per essere capiente deve essere di importo superiore, rispetto al premio relativo alle assicurazioni accessorie, di almeno €20 al momento dell'attivazione delle assicurazioni accessorie stesse e di almeno €1 per i contributi volontari successivi al primo.

Se il contributo volontario è versato con frequenza inferiore all'anno, Generali Italia S.p.A. preleva:

- dalla prima rata l'intero premio annuo per la copertura accessoria
- da ogni successivo contributo volontario un premio di importo proporzionale al periodo che intercorre tra la data di versamento del nuovo contributo volontario e la data del versamento del precedente contributo volontario. In questo modo, se la frequenza del contributo volontario è inferiore all'anno, la copertura LTC e quella per invalidità da malattia grave è garantita sempre per un periodo di un anno a decorrere dal versamento dell'ultimo contributo volontario.

Esempio

In caso di rateazione mensile del contributo volontario, se il primo contributo volontario è corrisposto il 1° gennaio 2025 e sono prelevati € 150, di cui € 60 per Tutela Autonomia Plus e € 90 per Tutela Salute, la relativa assicurazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2025. Al versamento del successivo contributo volontario, il 1° febbraio 2025, sarà prelevato un importo pari a € 12,50 (calcolato dividendo il premio annuale di €150 per 12, considerata la rateazione mensile scelta), e l'assicurazione sarà in vigore sino al 31 gennaio 2026.

Nell'annualità in cui l'aderente compie 67 anni, momento in cui l'assicurazione accessoria si estingue, il premio prelevato è riproporzionato.

Decorrenza delle assicurazioni

L'assicurazione Tutela autonomia si attiva automaticamente la prima volta che l'aderente versa un contributo volontario di importo pari o superiore a € 50,00; le assicurazioni accessorie facoltative invece possono essere scelte e attivate solo al momento dell'adesione, scegliendo come fonte contributiva quella volontaria e versando come prima rata del contributo volontario un importo almeno pari al premio per le assicurazioni accessorie più 20 euro (destinati alla previdenza complementare).

Interruzione dei versamenti volontari e delle assicurazioni accessorie

Se l'aderente sospende la contribuzione volontaria, le assicurazioni accessorie sono interrotte. Il periodo di interruzione inizia decorso un anno solare dall'ultimo contributo volontario; non sono conseguentemente dovute le prestazioni accessorie per eventi verificatisi a partire da tale data.

Riattivazione delle assicurazioni accessorie

L'eventuale ripresa della contribuzione volontaria determina automaticamente la riattivazione delle assicurazioni a partire dalla data del versamento; se l'interruzione è superiore a 24 mesi, Generali Italia S.p.A. può non riattivare l'assicurazione accessoria o chiedere un premio maggiore, che l'aderente può rifiutare.

In tali casi l'assicurazione accessoria si estingue e rimane in vigore esclusivamente il piano di accumulo previdenziale.

Le assicurazioni non sono riattivabili nel caso in cui, nel periodo di interruzione della contribuzione, l'aderente divenga non autosufficiente o invalido a seguito dell'insorgenza di una malattia grave tra quelle coperte.

Arbitrato

In caso di controversie di natura medica sulla pagabilità delle prestazioni accessorie, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio di tre medici. I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Art. 21 Limitazioni per le assicurazioni accessorie TUTELA AUTONOMIA e TUTELA SALUTE

Le assicurazioni accessorie sono attivabili solo se l'aderente, nel momento in cui riceve da Generali Italia S.p.A. la conferma dell'adesione, è autosufficiente ai sensi dell'art. 17; inoltre, per l'attivazione dell'assicurazione Tutela Salute l'aderente non deve già essere affetto da una delle malattie gravi tra quelle previste all'art. 19.

Periodo di carenza

Le assicurazioni accessorie di cui agli artt. 17, 18 e 19 sono sospese in ogni caso per un periodo di carenza di 6 mesi che decorre dalla data di prima attivazione delle assicurazioni stesse.

Nel caso in cui l'assicurazione sia riattivata dopo un periodo di interruzione maggiore a 3 mesi, si applica un periodo di carenza che decorre dalla data del versamento volontario che riattiva l'assicurazione. Il periodo di carenza in questo caso ha durata corrispondente alla durata del periodo di interruzione, con un minimo di 3 mesi e un massimo di 24 mesi.

Se la perdita di autosufficienza o l'insorgenza della malattia grave si verifica durante il periodo di carenza, Generali Italia S.p.A. corrisponde all'aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio effettuati per la relativa assicurazione accessoria.

Il periodo di carenza non si applica e, pertanto, l'assicurazione accessoria è comunque prestata nel caso in cui la perdita di autosufficienza o l'insorgenza della malattia grave sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'attivazione (o la riattivazione) dell'assicurazione complementare.

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, che hanno come conseguenza la perdita di autosufficienza o l'insorgenza della malattia grave.

Art. 22 Esclusioni

È esclusa dall'assicurazione Tutela Autonomia (anche Plus) la perdita di autosufficienza causata da:

- malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici, condizioni morbose o infortuni manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all'attivazione della assicurazione accessoria o alla sua eventuale riattivazione
- delitto doloso dell'aderente
- partecipazione dell'aderente a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se

- l'aderente si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e la perdita di autosufficienza avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
- al momento dell'arrivo dell'aderente in un Paese dove c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi
- malattie intenzionalmente procurate, alcolismo, uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti o abuso di farmaci
- negligenza, imprudenza o imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione non è pagata se è comprovato che l'aderente di sua volontà non ha consultato i medici, o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute
- incidenti di volo se l'aderente è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- tentato suicidio, intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- svolgimento di attività sportive pericolose, come: alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour);
- svolgimento di attività professionali che espongono l'aderente a specifici rischi, come: lavoro su aerei non di linea¹⁶, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei.

Nel caso di delitto doloso dell'aderente, non è prevista alcuna prestazione; in tutti gli altri casi Generali Italia S.p.A. paga una prestazione pari alla somma dei premi versati relativi all'assicurazione accessoria, in luogo di quella assicurata.

È esclusa dall'assicurazione Tutela Salute (anche versione Plus) l'invalidità derivante da:

- chirurgia dell'aorta
- chirurgia delle valvole cardiache
- chirurgia di by-pass aorto-coronarico
- dialisi per insufficienza renale
- trapianto degli organi principali

quando tali procedure siano eseguite in conseguenza di anomalie congenite, esiti di infortuni o malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori all'attivazione della assicurazione accessoria o alla sua eventuale riattivazione.

Valgono inoltre le seguenti esclusioni in relazione alle seguenti malattie:

Cancro

Sono **esclusi** i seguenti tumori:

- tumori che presentano le caratteristiche del carcinoma in situ (inclusa la displasia della cervice uterina CIN-1, CIN-2 e CIN-3) o che sono istologicamente descritti come premaligni o non-invasivi
- tutti i tumori della pelle, incluse le ipercheratosi, i carcinomi basocellulari, i carcinomi a cellule squamose ed i melanomi di stadio IA o inferiore nella classificazione TNM (massimo spessore ≤ 1.0 mm, senza ulcerazioni) secondo la nuova classificazione 2002 dell'American Joint Committee of Cancer, senza metastasi
- tumori che non minacciano la vita, come ad esempio i tumori della prostata descritti istologicamente nella classificazione TNM come T1(a) o T1(b) ma non T1(c) o di stadio equivalente o inferiore in un'altra classificazione, la leucemia linfocitica cronica di stadio inferiore al RAI 1, il morbo di Hodgkin allo stadio 1.

Chirurgia dell'aorta

Sono **esclusi** gli interventi chirurgici subiti in conseguenza di lesioni traumatiche dell'aorta.

Chirurgia delle valvole cardiache

¹⁶ Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

E' esclusa la sostituzione di protesi valvolari.

Chirurgia di by-pass aorto-coronarico

Sono **esclusi** l'angioplastica, l'impianto di stent o qualsiasi altra procedura percutanea o non chirurgica.

Ictus

Sono **esclusi** dalla garanzia per l'ictus:

- attacchi ischemici transitori
- gli accidenti che portino solo a cambiamenti nella memoria o nella personalità
- sintomi cerebrali dovuti a emicrania
- lesioni cerebrali secondarie ad un trauma o ad ipossia
- una malattia vascolare ischemica che interessa l'occhio od il nervo ottico od il sistema vestibolare.

Sindrome coronarica acuta

Sono **esclusi** dalla garanzia:

- angina pectoris stabile
- angina instabile
- sindrome coronarica indotta da sostanze stupefacenti
- sindrome di Tako-Tsubo.

Insufficienza renale

Sono escluse le forme che non rendono necessaria la dialisi cronica regolare.

Trapianto degli organi principali

È **escluso** dalla garanzia il trapianto di qualsiasi altro organo, di parti di organo o di qualsiasi altro tessuto o cellule.

PARTE V – IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 23 Dichiarazioni

Le dichiarazioni dell'aderente devono essere **veritiere, esatte e complete**. Se l'età dell'aderente è indicata in modo non esatto, il termine della fase di accumulo nonché i premi e le prestazioni delle assicurazioni accessorie sono rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

L'aderente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera. Nel corso della durata del contratto l'aderente deve comunicare a Generali Italia S.p.A., al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Generali Italia S.p.A. comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 Richieste di pagamento a Generali Italia S.p.A.

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia S.p.A. o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (aderente o, in caso di decesso, i suoi eredi o i diversi soggetti designati)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari per l'**erogazione della prestazione pensionistica complementare**:

- dichiarazione dell'aderente attestante il raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza;
- se il pagamento della rendita vitalizia o delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia è eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute, coordinate bancarie (codice IBAN) su cui Generali Italia S.p.A. dovrà effettuare i bonifici. In tal caso, inoltre:

- in caso di variazione degli estremi bancari, l'aderente dovrà darne tempestiva comunicazione a Generali Italia S.p.A.
- per bonifici eseguiti all'estero, Generali Italia S.p.A. addebita le relative spese bancarie
- Generali Italia S.p.A. si riserva di richiedere l'autocertificazione¹⁷ di esistenza in vita dell'aderente/assicurato reversionario, accompagnata da copia del documento d'identità in corso di validità del medesimo soggetto, ad ogni anniversario del termine della fase di accumulo.

Documenti necessari per l'**erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)** nei casi previsti dal Decreto:

- richiesta dell'aderente di erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), con indicazione della percentuale di posizione individuale da destinare alla RITA stessa
- documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa che può essere, ad esempio:
 - nel caso di lavoratore dipendente:
 - lettera di dimissioni/licenziamento con timbro e firma del datore di lavoro
 - "Modello Unilav Cessazione" protocollato e firmato
 - nel caso di lavoratore autonomo:
 - copia del certificato di chiusura della Partita I.V.A. o documento equivalente per chi non ha la Partita I.V.A.
 - visura camerale storica attestante la cancellazione dal registro delle imprese
- documentazione attestante la disoccupazione/inoccupazione dell'aderente al momento della richiesta: autocertificazione¹⁸ attestante la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà¹⁹ attestante la condizione di non occupazione.

Inoltre per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi:

- dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 5) al raggiungimento di tale età
- idonea documentazione attestante il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza (es. l'estratto conto integrato accessibile online dal sito dell'INPS o gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza).

Alternativamente, per gli aderenti che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi:

- dichiarazione dell'aderente che indica l'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e gli anni mancanti (al massimo 10) al raggiungimento di tale età
- documentazione attestante che lo stato di disoccupazione/inoccupazione perdura da più di 24 mesi.

Documenti necessari per il **riscatto in caso di decesso dell'aderente** (→ art. 9) prima del termine della fase di accumulo o durante la fase di erogazione delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia:

- certificato di morte dell'aderente o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione della morte dell'aderente sottoscritta da un erede²⁰
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà²¹ dalla quale risulti:
 - se l'aderente ha lasciato o meno testamento e, in caso affermativo, che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'elenco degli eredi legittimi e testamentari dell'aderente, se gli aventi diritto sono gli eredi
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico.

¹⁷ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

¹⁸ Vedi nota precedente.

¹⁹ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

²⁰ L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Generali Italia a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

²¹ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

Documenti necessari per il **riscatto** negli altri casi previsti dal Decreto (→ art. 28):

- 1) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
 - certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione sanitaria eventualmente richiesta da Generali Italia S.p.A. (cartelle cliniche, esami medici, ecc.)
 - la documentazione dell'ente previdenziale di appartenenza attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno ordinario di invalidità
- 2) per cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
 - documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa e la durata dello stato di inoccupazione (sul punto si vedano i Documenti richiesti per l'erogazione della RITA).

Per i documenti necessari per le **anticipazioni** nei casi previsti dal Decreto (→ art. 28) si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

Generali Italia S.p.A. esegue il pagamento delle prestazioni (in forma di capitale e/o rendita vitalizia, RITA) entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. *Generali Italia esegue i pagamenti relativi alle rate di rendita entro 30 giorni dalla data di scadenza delle stesse o dal ricevimento della documentazione eventualmente richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore dell'avente diritto.*

Per i riscatti, le anticipazioni e le prestazioni diverse dalla rendita vitalizia Generali Italia S.p.A. esegue i pagamenti con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Generali Italia S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolizzazione della pratica. Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

Art. 25 Costi

Costi in fase di accumulo

Su ogni contributo versato Generali Italia S.p.A. applica un **caricamento** pari al 4,50% del contributo stesso.

Servizio “Partenza zero spese”: per chi per la prima volta aderisce ad una forma pensionistica complementare individuale di Generali Italia S.p.A., con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all'atto dell'adesione, il caricamento non si applica ai contributi versati nei primi 2 anni a partire dall'adesione.

Il caricamento non è mai applicato sulla posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare e trasferito nel PIP “GenerAzione Previdente”, indipendentemente dall'età dell'aderente.

Sulla parte di posizione individuale investita in quote di fondi interni, Generali Italia S.p.A. applica le seguenti **commissioni di gestione** su base annua:

- fondo interno Generali Scelta Sostenibile: 1,65%
- fondo interno Generali Azione Sostenibile: 1,90%
- fondo interno Generali Obiettivo Protezione: 1,45%
- fondo interno A.G. European Equity²²: 2,05%
- fondo interno Global Multi Asset²³: 1,00%

Per tutti questi fondi non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Sulla parte di posizione individuale investita nella gestione separata Gesav Global, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (→ art. 11) Generali Italia S.p.A. applica un **valore trattenuto** dal rendimento della gestione separata pari a 1,3 punti percentuali assoluti.

Se il rendimento della gestione separata è pari o superiore al 4,10% e inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, tale valore si incrementa in eguale misura.

Per le operazioni di switch (→ art. 14) è prevista una **commissione di riallocazione** pari a 60 euro, eccetto per la prima operazione che è gratuita.

²² Operante solo per gli aderenti provenienti dai PIP di Generali Italia incorporati.

²³ Operante solo per gli aderenti provenienti dal PIP di Generali Italia denominato “GeneraFuturo” incorporato a seguito di fusione.

Le somme oggetto di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare o pagate per anticipazione o riscatto non sono gravate di alcun costo.

Costi per le assicurazioni accessorie (in fase di accumulo)

Per le assicurazioni accessorie Generali Italia S.p.A. applica un caricamento sul relativo premio pari a:

- Tutela Autonomia e Tutela Autonomia Plus: 15%
- Tutela Salute e Tutela Salute Plus: 12%.

Costi in fase di erogazione della rendita vitalizia

La **rendita** in fase di erogazione è determinata applicando al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo un coefficiente di conversione in rendita che tiene conto del costo sostenuto per l'erogazione della rendita stessa, pari allo 0,9% di ciascuna rata di rendita attesa, qualunque sia la rateazione scelta dall'aderente.

Costi per la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Al momento dell'accettazione della richiesta Generali Italia S.p.A. applica al valore della posizione individuale un costo una tantum pari a 20 euro.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, i costi sopra indicati sono applicati in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

Costi in fase di erogazione delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia

Al momento della richiesta, Generali Italia S.p.A. applica al valore della posizione individuale un costo una tantum pari a 20 euro.

Per le operazioni di switch richieste in questa fase, è prevista una **commissione di riallocazione** pari a 60 euro.

Sulla parte di posizione individuale investita in quote di fondi interni, Generali Italia S.p.A. applica le **commissioni di gestione** come indicato nel paragrafo "Costi in fase di accumulo" di questo articolo.

Sulla parte di posizione individuale investita nella gestione separata Gesav Global, Generali Italia S.p.A. applica il **valore trattenuto** come indicato nel paragrafo "Costi in fase di accumulo" di questo articolo.

PARTE VI - VICENDE CONTRATTUALI

Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia S.p.A. rilascia la polizza all'aderente a conferma dell'adesione, o l'aderente riceve da Generali Italia S.p.A. la lettera di conferma dell'adesione.

Da tale data decorre l'anzianità d'iscrizione al presente PIP.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il primo contributo, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il primo contributo è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

Art. 27 Recesso

L'aderente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una raccomandata a Generali Italia S.p.A.²⁴ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, l'aderente e Generali Italia S.p.A. sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

²⁴ Vedi nota 5

Generali Italia S.p.A. rimborsa all'aderente i contributi versati, diminuiti della parte di premio relativa al rischio corso per la durata del contratto se erano state attivate una o più assicurazioni accessorie.

Il rimborso avviene entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di recesso, dopo che l'aderente ha consegnato l'originale del contratto con le eventuali appendici.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.

Art. 28 Riscatto e anticipazioni

Riscatto

L'aderente può riscattare la posizione individuale maturata, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Attualmente il Decreto prevede:

- il riscatto parziale in misura del 50% in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata compresa tra 12 e 48 mesi
- il riscatto totale in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata superiore a 48 mesi
- il riscatto totale in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo
- il riscatto totale in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle sopra indicate²⁵.

L'importo di riscatto totale è pari al valore della posizione individuale (→ art. 3), calcolato alla data di richiesta completa della documentazione necessaria. L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale si ottiene con gli stessi criteri del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Garanzia

Per la parte di posizione individuale investita in quote non opera alcuna garanzia.

Nei casi di riscatto per:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di durata superiore a 48 mesi

solo la parte di posizione individuale investita in gestione separata è coperta da garanzia di restituzione di un importo almeno pari alla somma delle prestazioni iniziali (→ art. 2) relative a ciascun contributo versato o riallocato in gestione separata, al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate, di rate di RITA già erogate o di importi riscattati.

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di riallocazione da fondi interni a gestione separata²⁶.

Anticipazioni

Durante la fase di accumulo, l'aderente può chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, esclusivamente nei casi e con i limiti previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Attualmente il Decreto prevede:

- in qualsiasi momento, anticipazione fino al 75% per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli
- decorsi 8 anni di iscrizione²⁷, anticipazione fino al 75% per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli
- decorsi 8 anni di iscrizione²⁸, anticipazione fino al 30% per altre esigenze dell'aderente.

²⁵ S'intende la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo inferiore a 12 mesi.

²⁶ Tale evenienza si verifica in caso di richiesta di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), di cui all'art. 8, e di riallocazione della posizione individuale, di cui all'art. 14.

²⁷ Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

²⁸ Vedi nota precedente.

L'anticipazione si ottiene con gli stessi criteri del riscatto e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

Art. 29 Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare

Durante la fase di accumulo l'aderente può chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata nei casi e con le modalità previsti dal Decreto, decorsi 2 anni dalla data di decorrenza del contratto. Tale limite temporale non sussiste se l'aderente trasferisce la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare in relazione a una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

Generali Italia S.p.A. provvede, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore della posizione individuale (→ art. 3) maturato alla data della richiesta di trasferimento. Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, Generali Italia S.p.A. richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 30 Trasferimento da altre forme di previdenza complementare

L'aderente può trasferire in questo contratto la posizione individuale maturata presso altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

Generali Italia S.p.A., ricevute le informazioni necessarie, applica alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

Per la parte di posizione individuale derivante dal trasferimento investita in quote di fondi interni, il giorno di riferimento per il calcolo del numero di quote attribuite è indicato all'art. 10.

PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 31 Beneficiari

L'aderente è beneficiario della prestazione pensionistica e può richiedere riscatti e anticipazioni.

L'aderente è beneficiario delle assicurazioni accessorie.

In caso di decesso dell'aderente nel corso della fase di accumulo o nel corso della fase di erogazione delle prestazioni diverse dalla rendita vitalizia, il diritto di riscatto della posizione individuale maturata spetta agli eredi dell'aderente o ai diversi soggetti designati dallo stesso.

In caso di decesso dell'aderente nel corso della fase di erogazione della rendita vitalizia:

- per la rendita reversibile, beneficiario della rendita stessa è l'assicurato reversionario, se ancora in vita;
- per la rendita controassicurata, beneficiari dell'eventuale prestazione residua in forma di capitale sono i soggetti designati dall'aderente.

Art. 32 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità

La posizione individuale è intangibile nella fase di accumulo.

Le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base.

I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale, o di anticipazioni per motivazioni diverse dalle spese sanitarie, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Art. 33 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio dell'aderente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente²⁹.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia S.p.A. devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Art. 34 Clausola di inoperatività del contratto per sanzioni internazionali

Il presente contratto non è in alcun modo operante e Generali Italia non è tenuta a pagare una prestazione o un riscatto o a riconoscere un beneficio, se il fatto di considerare operante il contratto, pagare una prestazione o un riscatto, o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

Art. 35 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

²⁹ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla Legge 98/2013.

ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento del fondo interno Generali Scelta Sostenibile

Il fondo interno Generali Scelta Sostenibile è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

L'obiettivo del fondo è di accrescere il capitale attraverso una politica di investimento flessibile, diversificata in termini di tipologia di attivi, che promuovono anche caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali.

Il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-basso.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo flessibile ed investe prevalentemente in OICR, inclusi Exchange Traded Funds. Attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite l'utilizzo di strumenti di gestione del risparmio ad elevata diversificazione, sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata in termini di tipologia di attivi, attraverso l'investimento in strumenti finanziari obbligazionari, sia governativi che rappresentativi del debito di imprese, e in strumenti azionari dei principali mercati globali.

Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Gli investimenti in parti di OICR, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

I criteri di selezione degli investimenti in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali includono:

- a) questioni ambientali correlate alla qualità e al funzionamento dell'ambiente e dei sistemi naturali, quali emissioni di anidride carbonica, normative ambientali, sfruttamento idrico e rifiuti;
- b) questioni sociali relative ai diritti, al benessere e agli interessi dei singoli e delle comunità, come ad esempio gestione della manodopera, salute e sicurezza;
- c) questioni di governance relative alla gestione e alla supervisione di aziende e altre entità partecipate, come consiglio di amministrazione, proprietà e retribuzioni.

In relazione alle caratteristiche del fondo interno ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità media annua attesa come indicatore sintetico di rischio che per il fondo in oggetto ha come obiettivo l'8%, tenuto conto dell'orizzonte temporale dell'investimento. Al fine di conseguire l'obiettivo di volatilità, il fondo gestirà l'esposizione al rischio variando la quota di fondi aventi maggiore volatilità in rapporto ai fondi più conservativi.

Generali Italia S.p.A. può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti da Generali Italia S.p.A. e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico di Generali Italia S.p.A.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti di Generali Italia S.p.A. derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti di Generali Italia S.p.A. che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono incluse, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
 - la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico di Generali Italia S.p.A. tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri: il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;

- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata da Generali Italia S.p.A., pari all'1,65% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) della lettera C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 della lettera C). Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Il costo totale degli OICR (T.E.R.) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non prevede la componente commissionale per la gestione del fondo, mentre il T.E.R. relativo agli OICR gestiti da società esterne non potrà superare l'1%. Tale limite può essere del 2% per OICR che investono prevalentemente in asset illiquidi/reali come definiti dalla normativa vigente.

Rimangono a carico di Generali Italia S.p.A. eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

Generali Italia S.p.A. calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui alle precedenti lettere D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie di Generali Italia S.p.A.

H) Fusione con fondi interni di Generali Italia

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti da Generali Italia S.p.A. e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti.

Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al regolamento



Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie di Generali Italia S.p.A.

Generali Italia S.p.A. provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità.

Il fondo interno Generali Azione Sostenibile è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari globali; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione geografica di indici di mercato:

- 30% MSCI Europe ESG Leaders Net return HDG;
- 30% MSCI USA ESG Leaders Net return HDG;
- 30% MSCI Emerging Markets ESG Leaders Net return EUR;
- 10% MSCI Asia PacificJapan ESG Leaders Net return HDG.

Il fondo investe in strumenti di investimento ad elevata diversificazione, e in particolare è caratterizzato anche da attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in OICR, inclusi Exchange Traded Funds. Attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite l'utilizzo di strumenti di gestione del risparmio ad elevata diversificazione (OICR), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel lungo termine.

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata in termini di tipologia di attivi, attraverso investimenti in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati globali.

Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Gli investimenti in parti di OICR, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

I criteri di selezione degli investimenti in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali includono:

- a) questioni ambientali correlate alla qualità e al funzionamento dell'ambiente e dei sistemi naturali, quali emissioni di anidride carbonica, normative ambientali, sfruttamento idrico e rifiuti;
- b) questioni sociali relative ai diritti, al benessere e agli interessi dei singoli e delle comunità, come ad esempio gestione della manodopera, salute e sicurezza;
- c) questioni di governance relative alla gestione e alla supervisione di aziende e altre entità partecipate, come consiglio di amministrazione, proprietà e retribuzioni.

Generali Italia S.p.A. può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti da Generali Italia S.p.A. e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico di Generali Italia S.p.A. stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti di Generali Italia S.p.A. derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti di Generali Italia S.p.A. che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono incluse, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
 - la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico di Generali Italia S.p.A. tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri: il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata da Generali Italia S.p.A., pari all'1,90% su base annua del

valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;

- le spese indicate al punto 3) della lettera C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 della lettera C). Il valore risultante è definito “valore complessivo netto” del fondo.

Il costo totale degli OICR (T.E.R.) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non prevede la componente commissionale per la gestione del fondo, mentre il T.E.R. relativo agli OICR gestiti da società esterne non potrà superare l'1%. Tale limite può essere del 2% per OICR che investono prevalentemente in asset illiquidi/reali come definiti dalla normativa vigente.

Rimangono a carico di Generali Italia S.p.A. eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

Generali Italia S.p.A. calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui alle precedenti lettere D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie di Generali Italia S.p.A.

H) Fusione con fondi interni di Generali Italia

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti da Generali Italia S.p.A. e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti.

Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie di Generali Italia S.p.A.

Generali Italia S.p.A. provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 3: Regolamento del fondo interno Generali Obiettivo Protezione

Il fondo interno Generali Obiettivo Protezione è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante

contratti di assicurazione sulla vita.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

L'obiettivo del fondo è di consentire una crescita del capitale nel medio termine e offrire una protezione almeno pari all'85% del valore massimo raggiunto dal fondo dalla data di lancio.

L'obiettivo di protezione è perseguito attraverso una strategia di allocazione dinamica degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito.

L'obiettivo di protezione non costituisce in alcun modo e non può essere inteso come garanzia da parte di Generali Italia S.p.A. di pagamento del Valore Protetto al contraente o come garanzia di restituzione del capitale investito.

Il fondo è di tipo flessibile e caratterizzato da un livello di rischio medio-basso.

Il fondo investe in strumenti di investimento ad elevata diversificazione, e in particolare è caratterizzato anche da attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e che non devono arrecare danni significativi all'ambiente o creare un impatto sociale negativo, nel rispetto del principio di precauzione; inoltre le imprese nelle quali vengono investite le risorse devono attenersi a prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda la solidità delle strutture di gestione, le relazioni con il personale, le politiche di remunerazione e il rispetto degli obblighi fiscali.

Caratteristiche

Il fondo persegue l'obiettivo di crescita del capitale nel medio termine investendo in un portafoglio composto da:

- un paniere diversificato di attivi diretti di tipo obbligazionario e azionario, inclusi OICR e Exchange Traded Funds (c.d. "Paniere crescita"); e
- un paniere di strumenti di liquidità, inclusi fondi monetari (c.d. "Paniere a basso rischio").

Il fondo adotta una strategia definita TIPP (Time Invariant Portfolio Protection), un modello di protezione che bilancia sistematicamente il Paniere crescita e il Paniere a basso rischio, con lo scopo di contenere i movimenti al ribasso del portafoglio e offrire un obiettivo di protezione del capitale.

I criteri di selezione degli investimenti in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali includono:

- a) questioni ambientali correlate alla qualità e al funzionamento dell'ambiente e dei sistemi naturali, quali emissioni di anidride carbonica, normative ambientali, sfruttamento idrico e rifiuti;
- b) questioni sociali relative ai diritti, al benessere e agli interessi dei singoli e delle comunità, come ad esempio gestione della manodopera, salute e sicurezza;
- c) questioni di governance relative alla gestione e alla supervisione di aziende e altre entità partecipate, come consiglio di amministrazione, proprietà e retribuzioni.

La strategia di investimento utilizzata dal fondo, a seguito del bilanciamento delle due componenti (Paniere crescita e Paniere rischio basso) in funzione dell'andamento dei mercati e della loro volatilità, potrebbe comportare temporaneamente la mancata allocazione prevalente degli investimenti in attivi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, compatibilmente con l'obiettivo di protezione del capitale.

In relazione alle caratteristiche del fondo ed alla sua politica di investimento non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità media annua attesa come indicatore sintetico di rischio che per il fondo in oggetto ha come obiettivo il 6%, tenuto conto dell'orizzonte temporale dell'investimento.

Il fondo può utilizzare strumenti derivati esclusivamente a fini di copertura.

Gli investimenti in OICR, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

Generali Italia S.p.A. può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti da Generali Italia S.p.A. e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti dei contraenti è esclusivamente a carico di Generali

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti di Generali Italia S.p.A. derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti di Generali Italia S.p.A. che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono incluse, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
 - il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
 - la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico di Generali Italia S.p.A. tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri: il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;

- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata da Generali Italia S.p.A., pari all'1,45% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) della lettera C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 della lettera C). Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Il costo totale degli OICR (T.E.R.) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non prevede la componente commissionale per la gestione del fondo, mentre il T.E.R. relativo agli OICR gestiti da società esterne non potrà superare l'1%.

Rimangono a carico di Generali Italia S.p.A. eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

Generali Italia S.p.A. calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui alle precedenti lettere D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie di Generali Italia S.p.A.

H) Fusione con fondi interni di Generali Italia

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti da Generali Italia S.p.A. e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti.

Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

I) Liquidazione del fondo e reinvestimento

Nella circostanza in cui il Paniere crescita sperimenti un decremento sostanziale, la proporzione allocata al Paniere a basso rischio potrebbe rappresentare l'intero portafoglio del fondo. In tale ipotesi, la strategia di protezione del fondo non potrà consentire nuovamente l'allocazione al Paniere crescita, implicando la liquidazione del fondo.

In tal caso, Generali Italia S.p.A. attribuirà al contraente un numero di quote di un altro fondo interno, già



esistente o di nuova costituzione e che presenta caratteristiche simili oppure con profilo di rischio al massimo pari rispetto al presente Fondo, il cui controvalore complessivo sarà pari al controvalore complessivo delle quote del fondo possedute dal contraente al momento della liquidazione, valorizzate all'ultima quotazione disponibile precedente l'operazione.

L'operazione sarà eseguita nell'interesse della clientela, senza alcun onere a carico del contraente e previa specifica comunicazione da parte di Generali Italia S.p.A.

J) Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie di Generali Italia S.p.A.

Generali Italia S.p.A. provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità.

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV GLOBAL (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. La Gestione separata è riservata ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio degli attivi, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischio del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 95%
Investimenti immobiliari	compreso tra 5% e 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione

separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del Fondo).

Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valuta europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il Benchmark

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
 - Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
 - La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari al 2,05% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito “valore complessivo netto” del fondo.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” .

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'ISVAP e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.



La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entra tale termine l'Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

Il fondo interno Global Multi Asset è riservato ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La finalità della gestione è volta ad accrescere il capitale attraverso una politica di investimento flessibile, diversificata in termini di tipologia di attivi.

Il fondo investe prevalentemente in OICR, armonizzati e non, inclusi Exchange Traded Funds, ed è caratterizzato da un livello di rischio medio-basso.

In particolare, la politica di gestione del fondo è flessibile rispetto all'universo investibile, con un obiettivo di mantenere la volatilità al di sotto del 4% annuo.

Al fine di conseguire l'obiettivo di volatilità, il fondo gestirà l'esposizione al rischio variando la quota di fondi aventi maggiore volatilità in rapporto ai fondi più conservativi.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo flessibile ed investe prevalentemente in OICR inclusi Exchange Traded Funds. Attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio che, tramite l'utilizzo di strumenti di gestione del risparmio ad elevata diversificazione (OICR), sia in grado di accrescere le opportunità di rendimento nel medio-lungo termine.

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata in termini di tipologia di attivi.

Il fondo può utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.

Gli investimenti in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento, saranno effettuati nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.

2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri: il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'Ilp 551/D del 1991 gli obiettivi previsti dalla valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari all'1,00% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito “valore complessivo netto” del fondo.

Il costo totale degli OICR (T.E.R.) promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali non prevede la componente commissionale per la gestione del fondo, mentre il T.E.R. relativo agli OICR gestiti da società esterne non potrà superare l'1%.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

G) Rendiconto annuale del Fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'IVASS e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

H) Fusione con fondi interni della Società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine l'Aderente ha la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, o altra forma di previdenza complementare, senza applicazione di alcuna penalità.

ASSET ALLOCATION		Gestione Ge-sav Global	Generali Azione Soste-nibile	Generali Scelta Soste-nibile	Generali Obiet-tivo Protezione
FASE ACCUMULO – 1° Fase con Frequenza re-asset = 2 anni					
fino a 41 ANNI dalla pensione	età anagra-fica* <=26 ANNI	40%	60%	0%	0%
da 40 a 39 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 27 a 28 ANNI	40%	60%	0%	0%
da 38 a 37 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 29 a 30 ANNI	40%	57%	3%	0%
da 36 a 35 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 31 a 32 ANNI	40%	53%	7%	0%
da 34 a 33 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 33 a 34 ANNI	40%	48%	12%	0%
da 32 a 31 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 35 a 36 ANNI	40%	43%	17%	0%
da 30 a 29 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 37 a 38 ANNI	40%	38%	22%	0%
da 28 a 27 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 39 a 40 ANNI	40%	33%	27%	0%
da 26 a 25 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 41 a 42 ANNI	40%	27%	33%	0%
da 23 a 24 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 43 a 44 ANNI	40%	21%	39%	0%
da 22 a 21 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 45 a 46 ANNI	40%	19%	37%	4%
da 20 a 19 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 47 a 48 ANNI	40%	17%	35%	8%
da 18 a 17 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 49 a 50 ANNI	40%	15%	33%	12%

da 16 a 15 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 51 a 52 ANNI	40%	13%	31%	16%
da 13 a 14 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 53 a 54 ANNI	40%	11%	29%	20%
da 12 a 11 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 55 a 56 ANNI	40%	9%	27%	24%
da 10 a 9 ANNI dalla pensione	età anagrafica da 57 a 58 ANNI	40%	7%	25%	28%
FASE ACCUMULO – 2° Fase con Frequenza re-asset = 1 anno					
8 ANNI dalla pensione	età anagrafica 59 ANNI	40%	0%	25%	35%
7 ANNI dalla pensione	età anagrafica 60 ANNI	40%	0%	22%	38%
6 ANNI dalla pensione	età anagrafica 61 ANNI	40%	0%	19%	41%
5 ANNI dalla pensione	età anagrafica 62 ANNI	40%	0%	16%	44%
4 ANNI dalla pensione	età anagrafica 63 ANNI	40%	0%	13%	47%
3 ANNI dalla pensione	età anagrafica 64 ANNI	40%	0%	10%	50%
2 ANNI dalla pensione	età anagrafica 65 ANNI	40%	0%	5%	55%
1 ANNO dalla pensione	età anagrafica 66 ANNI	40%	0%	0%	60%

(*) Le età anagrafiche riportate nella seconda colonna valgono soltanto a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui l'età di pensionamento sia pari a 67 anni. In caso di età di pensionamento diverse, le età anagrafiche effettive varieranno di conseguenza.

Farsi il bagno		
1° grado	L'aderente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno.	Punteggio 10

Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'aderente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 10

Igiene del corpo		
1° grado	L'aderente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10

Mobilità		
1° grado	L'aderente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come, ad esempio, la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10

Continenza		
1° grado	L'aderente è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10

Bere e mangiare		
1° grado	L'aderente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: - sminuzzare/tagliare il cibo - sbucciare la frutta - aprire un contenitore/una scatola - versare bevande nel bicchiere.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

Allegato 9: Coefficienti di conversione in rendita

Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62U Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 0%

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02527	0,02511	0,02506	0,02503	0,02501	0,02498
51	0,02590	0,02573	0,02568	0,02565	0,02562	0,02560
52	0,02656	0,02639	0,02633	0,02630	0,02627	0,02624
53	0,02726	0,02707	0,02701	0,02698	0,02695	0,02692
54	0,02799	0,02779	0,02773	0,02770	0,02766	0,02763
55	0,02876	0,02855	0,02848	0,02845	0,02841	0,02838
56	0,02957	0,02935	0,02928	0,02924	0,02920	0,02917
57	0,03042	0,03019	0,03011	0,03008	0,03004	0,03000
58	0,03132	0,03108	0,03100	0,03096	0,03092	0,03088
59	0,03228	0,03202	0,03193	0,03189	0,03185	0,03180
60	0,03329	0,03301	0,03292	0,03288	0,03283	0,03279
61	0,03436	0,03407	0,03397	0,03392	0,03387	0,03383
62	0,03550	0,03519	0,03509	0,03503	0,03498	0,03493
63	0,03672	0,03638	0,03627	0,03621	0,03616	0,03610
64	0,03801	0,03765	0,03753	0,03747	0,03741	0,03735
65	0,03938	0,03900	0,03887	0,03881	0,03874	0,03868
66	0,04086	0,04044	0,04030	0,04023	0,04017	0,04010
67	0,04243	0,04198	0,04184	0,04176	0,04169	0,04162
68	0,04413	0,04364	0,04348	0,04340	0,04333	0,04325
69	0,04596	0,04543	0,04526	0,04517	0,04509	0,04500
70	0,04793	0,04735	0,04717	0,04707	0,04698	0,04689
71	0,05006	0,04943	0,04923	0,04913	0,04903	0,04893
72	0,05237	0,05168	0,05146	0,05135	0,05124	0,05113
73	0,05487	0,05412	0,05388	0,05375	0,05363	0,05351
74	0,05759	0,05676	0,05649	0,05636	0,05623	0,05610
75	0,06055	0,05964	0,05934	0,05919	0,05905	0,05890
76	0,06378	0,06277	0,06244	0,06228	0,06211	0,06195
77	0,06731	0,06619	0,06582	0,06564	0,06546	0,06528
78	0,07119	0,06993	0,06952	0,06932	0,06912	0,06892

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02931	0,02907	0,02899	0,02895	0,02891	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02948	0,02944	0,02938	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02997	0,02993	0,02988	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03050	0,03045	0,03041	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03105	0,03101	0,03092	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03158	0,03153	0,03149	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03217	0,03212	0,03207	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03280	0,03275	0,03263	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03337	0,03331	0,03326	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03403	0,03397	0,03391	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03472	0,03466	0,03461	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03533	0,03526	0,03520	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03606	0,03600	0,03593	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03684	0,03678	0,03671	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03747	0,03739	0,03732	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03829	0,03821	0,03814	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03917	0,03909	0,03901	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,04011	0,03970	0,03961	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04069	0,04061	0,04052	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04167	0,04158	0,04149	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04272	0,04263	0,04254	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04322	0,04312	0,04302	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04430	0,04420	0,04410	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04548	0,04539	0,04530	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04681	0,04575	0,04564	0,04553
75	0,04904	0,04730	0,04708	0,04697	0,04687	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04846	0,04837	0,04828	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,05005	0,04997	0,04989	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05013	0,05003	0,04994	0,04985

Le condizioni relative alla rendita controassicurata saranno comunicate al momento in cui l'aderente chiede il pagamento della rendita scegliendo tale opzione. In ogni caso, la rendita controassicurata sarà collegata ad una gestione separata, con conseguente riconoscimento di una rivalutazione annua della rendita stessa, in misura percentuale calcolata come differenza tra il rendimento attribuito al contratto (pari al rendimento della gestione separata ridotto di un valore trattenuto) e il tasso di interesse tecnico dell'1% (già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione), scontata per il periodo di un anno al medesimo tasso di interesse tecnico dell'1%.

sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02414	0,02404	0,02401	0,02399	0,02398	0,02396
51	0,02471	0,02461	0,02458	0,02456	0,02454	0,02453
52	0,02532	0,02521	0,02517	0,02515	0,02514	0,02512
53	0,02595	0,02583	0,02580	0,02578	0,02576	0,02574
54	0,02661	0,02649	0,02645	0,02643	0,02641	0,02639
55	0,02730	0,02717	0,02713	0,02711	0,02709	0,02707
56	0,02803	0,02790	0,02785	0,02783	0,02781	0,02779
57	0,02879	0,02865	0,02861	0,02858	0,02856	0,02854
58	0,02960	0,02945	0,02940	0,02938	0,02936	0,02933
59	0,03045	0,03030	0,03024	0,03022	0,03019	0,03017
60	0,03135	0,03119	0,03113	0,03110	0,03108	0,03105
61	0,03230	0,03213	0,03207	0,03204	0,03201	0,03198
62	0,03331	0,03312	0,03306	0,03303	0,03300	0,03297
63	0,03438	0,03418	0,03411	0,03408	0,03405	0,03401
64	0,03551	0,03529	0,03522	0,03519	0,03515	0,03512
65	0,03670	0,03648	0,03640	0,03637	0,03633	0,03629
66	0,03798	0,03774	0,03766	0,03762	0,03758	0,03754
67	0,03934	0,03908	0,03900	0,03896	0,03891	0,03887
68	0,04080	0,04052	0,04043	0,04038	0,04034	0,04029
69	0,04236	0,04206	0,04196	0,04191	0,04186	0,04181
70	0,04404	0,04371	0,04361	0,04355	0,04350	0,04345
71	0,04583	0,04549	0,04537	0,04531	0,04526	0,04520
72	0,04777	0,04739	0,04727	0,04721	0,04714	0,04708
73	0,04986	0,04945	0,04931	0,04924	0,04918	0,04911
74	0,05211	0,05166	0,05152	0,05144	0,05137	0,05130
75	0,05455	0,05406	0,05390	0,05382	0,05374	0,05366
76	0,05719	0,05665	0,05648	0,05639	0,05630	0,05621
77	0,06006	0,05947	0,05927	0,05918	0,05908	0,05898
78	0,06318	0,06252	0,06231	0,06220	0,06210	0,06199

³⁰ I coefficienti esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

sesso maschile e femminile

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale

Rateazione rendita: annuale

Percentuale reversibilità: 100%

Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03296	0,03398	0,03534
67	0,03398	0,03521	0,03691
70	0,03534	0,03691	0,03920

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03526	0,03595	0,03685
67	0,03692	0,03778	0,03894
70	0,03949	0,04065	0,04228

Tabella di rettifica dell'età

sesso maschile e femminile

Nati da	a	Rettifica (anni)
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	oltre	-6

La tavola demografica **A62U Indifferenziata per sesso** richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella *Tabella di rettifica dell'età* (ottenendo così un'età di calcolo).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

Condizioni di rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita

Generali Italia può rideterminare le tavole demografiche e i conseguenti coefficienti di conversione in rendita al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulta superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione di Generali Italia (o, qualora Generali Italia non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) risulta superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

A condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.

In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Generali Italia comunica per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Tabella H - Speranza di vita residua (ai fini della rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita)

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

Rendita Controassicurata

Le condizioni relative alla rendita controassicurata saranno comunicate al momento in cui l'aderente chiede il pagamento della rendita scegliendo tale opzione. In ogni caso, la rendita controassicurata sarà collegata ad una gestione separata, con conseguente riconoscimento di una rivalutazione annua della rendita stessa, in misura percentuale calcolata come differenza tra il rendimento attribuito al contratto (pari al rendimento della gestione separata ridotto di un valore trattenuto) e il tasso di interesse tecnico dell'1% (già conteggiato nel calcolo del coefficiente di conversione), scontata per il periodo di un anno al medesimo tasso di interesse tecnico dell'1%.

DEFINIZIONI	3
PARTE I - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	4
Art. 1 Oggetto del contratto	4
Art. 2 Investimento dei contributi	4
Art. 3 Valore della posizione individuale	5
Art. 4 Prestazione pensionistica complementare	5
Art. 5 Opzioni di rendita	6
Art. 6 Modifica dei coefficienti di conversione in rendita	7
Art. 7 Accesso alla prestazione pensionistica complementare	7
Art. 8 - Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	8
Art. 9 Riscatto per decesso dell'aderente in fase di accumulo	8
Art. 10 Giorno di riferimento per la posizione individuale espressa in quote	9
Art. 11 Clausola di rivalutazione della posizione individuale espressa in euro	10
PARTE II – SERVIZI FINANZIARI	11
Art. 12 Servizio di scelta dell'opzione di investimento	11
Art. 13 Programma Life Cycle “Zero Pensieri”	12
Art. 14 Servizio di riallocazione dell'investimento (reindirizzamento e switch)	13
PARTE III - CONTRIBUZIONE	15
Art. 15 Versamento dei contributi	15
PARTE IV - ASSICURAZIONI ACCESSORIE	16
Art. 16 Assicurazioni accessorie e norme comuni	16
Art. 17 Tutela Autonomia: assicurazione accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell'autosufficienza	16
Art. 18 Tutela Autonomia Plus: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di perdita dell'autosufficienza	18
Art. 19 Tutela Salute: assicurazione accessoria facoltativa contro il rischio di invalidità per insorgenza di malattia grave	18
Art. 20 Prelievo dei premi per le assicurazioni accessorie, decorrenza, interruzione, riattivazione, rinnovo e arbitrato	21
Art. 21 Limitazioni per le assicurazioni accessorie TUTELA AUTONOMIA e TUTELA SALUTE	22
Art. 22 Esclusioni	22
PARTE V – IMPEGNI DELLE PARTI	24
Art. 23 Dichiarazioni	24
Art. 24 Richieste di pagamento a Generali Italia S.p.A.	24
Art. 25 Costi	26
PARTE VI - VICENDE CONTRATTUALI	27
Art. 26 Conclusione ed entrata in vigore del contratto	27
Art. 27 Recesso	27
Art. 28 Riscatto e anticipazioni	28
Art. 29 Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare	29
Art. 30 Trasferimento da altre forme di previdenza complementare	29
PARTE VII – ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	29
Art. 31 Beneficiari	29
Art. 32 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità	29
Art. 33 Foro competente	29
Art. 34 Clausola di inoperatività del contratto per sanzioni internazionali	30
Art. 35 Rinvio alle norme di legge	30

ALLEGATI	31
Allegato 1: Regolamento del fondo interno Generali Scelta Sostenibile.....	31
Allegato 2: Regolamento del fondo interno Generali Azione Sostenibile.....	35
Allegato 3: Regolamento del fondo interno Generali Obiettivo Protezione	37
Allegato 4: Regolamento della gestione separata Gesav Global	42
Allegato 5: Regolamento del fondo interno A.G. European Equity	44
Allegato 6: Regolamento del fondo interno Global Multi Asset.....	48
Allegato 7: Life Cycle “Zero Pensieri”	51
Allegato 8: Tabella A - Attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza.....	53
Allegato 9: Coefficienti di conversione in rendita	54

